

NICOLA MUFFATO

## *Resta qualcosa da dire sulla polivocità degli enunciati deontici?*

*0. Introduzione – 1. La polivocità degli enunciati deontici: ambiguità semantica o ambivalenza pragmatica? – 2. Uso vs. menzione – 3. Sulla polivocità degli enunciati deontici*

### *0. Introduzione*

Molto probabilmente il filosofo del diritto di indirizzo analitico cui capitasse sotto mano questo scritto sbufferebbe e si domanderebbe (retoricamente) se ci fosse davvero bisogno dell'ennesimo saggio sull'argomento preannunciato dal titolo. Convegno con questo lettore sulla difficoltà di aggiungere qualcosa di nuovo a quanto è già stato detto e scritto in proposito.

Ciò nondimeno credo possa essere utile tentare di mettere ordine in questa complessa materia applicando alcuni concetti – come quelli di uso, menzione, sottoscrizione e non-sottoscrizione – di cui gli analisti del linguaggio già si sono dotati per evitare paradossi e spiegare fenomeni che altrimenti risulterebbero di difficile inquadramento nelle varie teorie logico-semantiche proposte.

La ricostruzione che offrirò del fenomeno della polivocità degli enunciati deontici costituisce un'alternativa a certi modelli semiotici giurifilosofici ancora in voga (come quello proposto da Joseph Raz) e consente di precisare e riformulare alcune critiche alle concezioni semantiche sottese a certe interpretazioni della logica deontica (alludo a una serie di obiezioni e argomenti elaborati da Riccardo Guastini).

### *1. La polivocità degli enunciati deontici: ambiguità semantica o ambivalenza pragmatica?*

È un fatto arcinoto, tanto da apparire quasi ovvio, che un enunciato *deontico* – cioè un enunciato contenente un predicato modale deontico (per es., 'obbligatorio', 'vietato', 'permesso', 'facoltativo', 'indifferente', 'lecito', 'illecito', 'dovere' in quanto sinonimo del tedesco '*sollen*' e dell'inglese

‘ought’, ‘potere’ in quanto sinonimo del tedesco ‘dürfen’ e dell’inglese ‘may’) – sia interpretabile a seconda dei contesti d’enunciazione come una prescrizione o come un’asserzione, cioè come frammento di un discorso pratico o di un discorso teoretico.

Prendiamo per buona la tesi (invero, tutt’altro che pacifica) secondo cui tali interpretazioni sarebbero alternative nel senso forte di irriducibili l’una all’altra (c.d. “Grande Divisione”). Da questa assunzione segue che la polivocità di un enunciato deontico è funzione o della sua semantica o della sua pragmatica. Secondo Amedeo G. Conte, tale polivocità dipenderebbe nel primo caso da un’*ambiguità semantica*, nel secondo da un’*ambivalenza pragmatica*<sup>1</sup>. L’ambiguità semantica concernerebbe il rapporto tra un *enunciato* (inteso come *type-sentence*) e una *proposizione*, l’ambivalenza pragmatica concernerebbe il rapporto tra un enunciato (inteso come *type-sentence*) e la sua *enunciazione* (l’atto di enunciare l’enunciato con una certa forza pragmatica (*utterance*) o il risultato di tale atto, cioè l’enunciato inteso come *token-sentence*).

1.1. Hans Kelsen, sulla scorta di Christoph Sigwart<sup>2</sup>, sostiene che gli enunciati deontici siano affetti da una strutturale ambiguità semantica (c.d. “*Doppeldeutigkeit des Sollens*”): il verbo ‘sollen’, quando fa parte di un enunciato che esprime il senso di un atto di pensiero (un’asserzione), muta il suo “carattere logico”, perde il suo normale significato prescrittivo e acquisisce un significato descrittivo. Detto altrimenti: un enunciato deontico (*Soll-Satz*) può significare un’asserzione su una norma (*Aussage über eine Norm, Soll-Aussage, Soll-Urteile*), vera o falsa, la quale “riproduce descrittivamente”<sup>3</sup> il dover essere di una norma (*Soll-Norm*).

Questa tesi si innesta in un impianto concettuale ben articolato. Da un lato si staglia sullo sfondo di una distinzione, avanzata a partire dalla *General Theory of Law and State*<sup>4</sup>, tra 1) enunciati del legislatore (in generale, dell’autorità giuridica) che significano *norme giuridiche* (*legal norms*), 2)

<sup>1</sup> Cfr. A.G. CONTE, *Deontica aristotelica* (1992), in ID., *Filosofia del linguaggio normativo II. Studi 1982-1994*, Giappichelli, Torino 1995, pp. 478-483; ID., *Pragmatica dell’ambiguità: ambiguità semantica vs. ambivalenza pragmatica* (2000) e *Nomotropismo: agire in funzione di regole* (2000), entrambi in ID., *Filosofia del linguaggio normativo III. Studi 1995-2001*, Giappichelli, Torino 2002, pp. 889-891, 904-908.

<sup>2</sup> Cfr. C. SIGWART, *Logik*, Mohr, Tübingen 1904 (1889), pp. 17-19.

<sup>3</sup> Cfr. H. KELSEN, *General Theory of Law and State*, Harvard UP., Cambridge (Mass.) 1945, p. 163: «The ought-statements in which the theorist of law represents the norms have merely descriptive import; they, as it were, descriptively reproduce the ‘ought’ of the norms».

<sup>4</sup> Ma cfr. anche H. KELSEN, *The Pure Theory of Law and Analytical Jurisprudence* (1941), in H. KELSEN, *What is Justice? Justice, Law and Politics in the Mirror of Science*, University of California Press, Los Angeles, Berkeley 1957, p. 268.

enunciati della giurisprudenza (intesa come *jurisprudence* o come scienza o dottrina giuridica) normativa che significano *regole o norme giuridiche in senso descrittivo (rules of law in a descriptive sense)*, e 3) enunciati della sociologia del diritto e della giurisprudenza sociologica che significano asserzioni sulla regolarità o sulla probabilità di certi comportamenti<sup>5</sup>.

Dall'altro essa presuppone una gnoseologia e un'ontologia del tutto particolari. Per Kelsen, infatti, la Grande Divisione semiotica tra essere (*Sein*) e dover essere (*Sollen*) è solo lo specchio 1) di uno scarto *ontologico* tra fatti (*Tatsachen*) dotati di un'esistenza reale e norme (*Normen*) dotate di una specifica esistenza ideale, la validità (*Geltung*), 2) di una differenza *gnoseologica* tra categorie pure *a priori* o *Denkformen*, la categoria del *Sein* e quella del *Sollen* (questo secondo punto è relativo soprattutto alla fase kantiana dei suoi studi).

La tesi della *Doppeldeutigkeit des Sollens* è profondamente influenzata da questi due presupposti. Essa va letta, a mio parere, in congiunzione con il seguente passo:

«pure l'asserzione su di una norma è un'asserzione su di un *Sein* (*Seins-Aussage*): l'asserzione sull'essere specifico (*spezifisches Sein*), sulla presenza (*Vorhandsein*), sull'esistenza specifica (*spezifisches Existenz*) di una norma, di un *Sollen*, dove tuttavia l'"essere" di un *Sollen*, l'esistenza di una norma, è qualcosa di diverso dall'essere, dall'esistenza di un dato di fatto (*Sein-Tatsache*): un *Sein* ideale (*ideell*), non reale, un'esistenza ideale, non "reale"»<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> Nella seconda edizione della *Reine Rechtslehre* (Deuticke, Wien, 1960, trad. it. di M.G. Losano, *La dottrina pura del diritto*, Einaudi, Torino 1966, p. 90) la terminologia adottata da Kelsen cambia, ma la sostanza della distinzione rimane invariata: gli enunciati del legislatore sono *Rechtsnormen* (rientranti nella più vasta categoria delle *Soll-Normen*) e servono a prescrivere, gli enunciati della scienza giuridica sono *Rechtsätze* (che rientrano tra le *Soll-Sätze*) e servono a descrivere, a formulare *asserzioni normative (Soll-Aussagen)*. Nella postuma *Allgemeine Theorie der Normen* (Manzsche, Wien, 1979, pp. 122-123), Kelsen esprime il suo punto di vista in modo ancora più chiaro, affermando che un enunciato che non significa una norma bensì l'asserzione sulla validità di una norma esprime il senso di un atto di pensiero ed è vero o falso, mentre un enunciato che significa una norma esprime il senso di un atto di volontà e non è né vero né falso. «Die Rechtswissenschaft enthält Sätze, die Aussagen über Rechtsnormen sind. Sie stellt Rechtsnormen dar, beschreibt Rechtsnormen. Diese Sätze sind selbst keine Normen, sondern Aussage über Normen» (p. 123). Traduco: «La scienza giuridica contiene enunciati che sono asserzioni su norme giuridiche. Essi rappresentano norme giuridiche, descrivono norme giuridiche. Questi enunciati non sono norme, bensì asserzioni su norme».

<sup>6</sup> Il passo dell'*Allgemeine Theorie der Normen* citato è così tradotto da Gianpaolo Parodi (*Sul concetto di "norma giuridica" nell'Allgemeine Theorie der Normen di Hans Kelsen*, in "Materiali per una storia della cultura giuridica", XV/1 (1985), p. 203).

Sospetto che la tesi dell'ambiguità semantica di Kelsen dipenda dalla sua erronea interpretazione degli enunciati deontici come enunciati esistenziali *sui generis*. In altre parole, ipotizzo che per Kelsen gli enunciati deontici semantizzino sempre l'*esistenza* di un dover essere: se un enunciato deontico esprime/significa una norma, allora, oltre a semantizzare l'esistenza specifica della norma, esso *la rende esistente*, ne *costituisce* ("theticamente", direbbe Conte) la validità, e di conseguenza *prescrive* qualcosa (il suo *Sollen* è prescrittivo); se invece lo stesso enunciato deontico ha il senso di un'asserzione su una norma, allora esso semantizza sì l'esistenza della norma, ma non la rende esistente, non ne costituisce la validità bensì si limita a descriverla e non prescrive nulla (il suo *Sollen* è descrittivo).

Questa ipotesi spiegherebbe l'altrimenti enigmatica affermazione dello stesso Kelsen secondo la quale «Rules of law [il cui *Sollen* è, per lo stesso autore, descrittivo], if valid, are norms»<sup>7</sup>, ma per confortarla occorrerebbero complesse indagini ed esegesi testuali che in questa sede eviterò di svolgere. C'è peraltro un'ulteriore differenza tra interpretazione con senso prescrittivo (come norma) e interpretazione con senso descrittivo (come asserzione normativa) dello stesso enunciato deontico: solo nel secondo caso a quest'ultimo converrebbero valori di verità. L'esistenza ideale di una norma è verificabile indirettamente mediante la verifica dell'esistenza di determinati fatti, anche se l'esistenza della norma (la sua validità) non coincide con l'esistenza di tali fatti.

1.2. Le tesi della possibile descrittività dei *Soll-Sätze* e della conoscibilità delle norme sono vivacemente contestate da Alf Ross<sup>8</sup>, il quale sostiene che gli enunciati deontici non possono essere usati per *descrivere* un enigmatico "dover essere" (sia esso concepito alla stregua di un contenuto di senso ideale come in Kelsen, o di uno *status deontico*<sup>9</sup>), bensì solo per prescrivere o descrivere certi comportamenti. Si descrive ciò che è (realmente) o si prescrive ciò che deve essere, *tertium non datur*.

Questa critica coniuga, com'è evidente, la Grande Divisione nella sua versione semiotica con un'epistemologia schiettamente (neo)empirista. Per

<sup>7</sup> Cfr. H. KELSEN, *General Theory of Law and State*, cit., p. 301.

<sup>8</sup> Cfr. almeno A. ROSS, *Review of "What is Justice?"*, in "California Law Review", 45 (1957), pp. 564-566; ID., *On Law and Justice*, Stevens, Londra 1958, pp. 9-11.

<sup>9</sup> Cfr. A.G. CONTE, *Minima deontica* (1988), in ID., *Filosofia del linguaggio normativo II. Studi 1982-1994*, cit., pp. 380-381; R. GUASTINI, *Hans Kelsen su logica e diritto*, in P. COMANDUCCI, R. GUASTINI (eds.), *L'analisi del ragionamento giuridico. Volume II*, Giappichelli, Torino 1989, pp. 102-103. Per un elenco rappresentativo degli autori che adottano concezioni della norma come "status deontici" ontologicamente diversi dai fatti, cfr. P. DI LUCIA, *Deontica in von Wright*, Giuffrè, Milano 2002, p. 15.

Ross c'è un solo tipo di *Sein*, quello dei fatti: di conseguenza 1) un enunciato può semantizzare solo l'esistenza di fatti (azioni, eventi, stati di cose), 2) un enunciato deontico interpretato assertivamente *non* significa un'asserzione *su una norma* (una *Aussage über eine Norm*, una *Soll-Aussage*), bensì un'asserzione *fattuale* (una *Seins-Aussage*) di qualche tipo.

Segue da questa diversa impostazione che la polivocità degli enunciati deontici sia un'ambivalenza pragmatica? Credo che alcuni sarebbero tentati da una risposta negativa, e ciò a causa del loro modo di concepire l'analisi semantica. In generale è infatti possibile tracciare una distinzione tra (almeno) due concezioni della semantica (e correlativamente della pragmatica).

In base alla prima concezione, la semantica dovrebbe limitarsi al minimo indispensabile, cioè a uno studio delle condizioni di verità degli enunciati (*type* o *token*). Ora, poiché chi accoglie la Grande Divisione di solito nega che gli enunciati interpretabili come prescrizioni siano *nel loro complesso* vero-funzionali, sembrerebbe che l'adesione a questa tesi metalogica (informale) comprometta la possibilità stessa di una semantica delle prescrizioni: le norme sarebbero cioè prive di significato (tesi effettivamente sostenuta dai primi neoempiristi, come Alfred Ayer, e dallo stesso Ross, nei suoi primi studi).

Per evitare una simile conseguenza controintuitiva è stato proposto un modello analitico in base al quale l'elemento caratteristico delle prescrizioni rientrerebbe nell'ambito della pragmatica, si collocherebbe sul piano della *forza* dell'enunciazione e riguarderebbe il loro *uso* nella comunicazione<sup>10</sup>: prescrizioni e asserzioni (e – perché no? – domande, espressioni di desiderio, ecc.) avrebbero un nucleo vero-funzionale comune che costituirebbe l'oggetto di studio della semantica e permetterebbe di applicare la logica alle norme (alle prescrizioni), mentre la Grande Divisione sarebbe circoscritta a un livello di analisi pragmatico<sup>11</sup>. Questa posizione è stata denominata “*expressive conception*” da Carlos E. Alchourrón ed Eugenio Bulygin<sup>12</sup>.

<sup>10</sup> Conclusione questa già espressa con la consueta chiarezza da Norberto Bobbio (*Essere e dover essere nella scienza giuridica* (1967), in ID., *Studi per una teoria generale del diritto*, Giappichelli, Torino 1970, p. 161, nota 26): «non esiste nessun *Sollen* prescrittivo distinto da un *Sollen* descrittivo, bensì si dà la possibilità che il *Sollen* entri a far parte tanto di una prescrizione quanto di una asserzione. Un'espressione, isolatamente considerata, può difficilmente essere assunta come descrittiva o prescrittiva: diventa prescrittiva o descrittiva in dipendenza dall'uso che se ne fa, in ultima istanza secondo il contesto in cui è inserita, e dalla forza che questo contesto assume nella situazione data».

<sup>11</sup> Questa tesi, dalle chiare ascendenze austiniene (cfr. J.L. AUSTIN, *How to Do Things with Words*, Clarendon Press, Oxford 1963, Lecture VIII), è stata sostenuta da molti autori in molti modi diversi: cfr. R.M. HARE, *The Language of Morals*, Clarendon Press, Oxford pp. 18-19; ID., *Meaning and Speech Acts* (1970) e *Austin's Distinction*

In base alla seconda concezione, la semantica non potrebbe limitarsi a uno studio delle condizioni di verità degli enunciati, perché la Grande Divisione avverrebbe sul piano semantico (anche se nulla impedirebbe che la cesura si riproduca a livello pragmatico) e il tratto distintivo della prescrittività si collocherebbe al livello del *significato* o del *senso* (in un'accezione tutta da chiarire). Questa concezione è adottata dallo stesso Ross<sup>13</sup>, ed è incompatibile con il modello del nucleo vero-funzionale comune: ciò che asserzioni e prescrizioni *possono* condividere sul piano semantico non è un significato/senso, ma un *riferimento* alla realtà. Poiché nessuno condivide la tesi di Gottlob Frege in base alla quale “Vero” e “Falso” costituirebbero i soli possibili referenti di un enunciato (interpretato come asserzione), da ciò segue 1) la necessità di una specifica analisi del significato/senso prescrittivo di un enunciato, 2) l'inapplicabilità della logica alle norme.

Chi adotta questa seconda concezione e rifugge da una metafisica ingombrante come quella di Kelsen è spesso orientato verso due modelli di semantica non-minimalista: il primo modello è riconducibile al “se-

*between Locutionary and Illocutionary Acts* (1971), entrambi in ID., *Practical Inferences*, Macmillan, Londra 1971, pp. 90-92, 107, 114-115; ID., *Some Sub-Atomic Particles of Logic*, in “Mind”, 98/389 (1989); J.R. SEARLE, *Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language*, Cambridge UP., Cambridge 1969, trad. it. di G.R. CARDONA, *Atti linguistici. Saggio di filosofia del linguaggio*, Boringhieri, Torino 1976, pp. 56-58; E. STENIUS, *Wittgenstein's Tractatus: A Critical Exposition*, Blackwell, Oxford 1960, pp. 157-176; ID., *Mood and Language-Game*, in J. Davis, J. Hockney, W.K. Wilson (eds.), *Philosophical Logic*, Reidel, Dordrecht, 1969; M.A.E. DUMMETT, *Frege. Philosophy of Language*, Duckworth, London, 1973, cap. 10; O. WEINBERGER, *Philosophische Studien zur Logik*, Nakladatelství Československé Akademie, Praga, 1964, pp. 36-43; ID., *The Logic of Norms Founded on Descriptive Language*, in “Ratio Juris”, 4 (1991), pp. 285-307; A.J.P. KENNY, *Practical Inference*, in “Analysis”, 26/3 (1966); ID., *Practical Reasoning and Rational Appetite* (1975), in ID., *Free Will and Responsibility*, Routledge & Kegan Paul, Londra 1978, pp. 74-79; H. REICHENBACH, *Elements of Symbolic Logic*, Macmillan, New York 1947, pp. 348-349.

<sup>12</sup> C.E. ALCHOURRÓN, E. BULYGIN, *The Expressive Conception of Norms* (1981), in R. HILPINEN (ed.), *New Studies in Deontic Logic*, Reidel, Dordrecht 1981, pp. 96-98.

<sup>13</sup> Cfr. A. ROSS, *Directives and Norms*, Routledge & Kegan Paul, Londra 1968, trad. it. di M. Jori, *Direttive e norme*, Comunità, Milano 1978, cap. 2. Cfr. anche U. Scarpelli, *Contributo alla semantica del linguaggio normativo*, cit., pp. 105-106 (e la relativa *Introduzione* di A. Pintore, p. 8, nota 13, pp. 12-14); ID., *Etica, linguaggio e ragione* (1976), in ID., *L'etica senza verità*, il Mulino, Bologna, 1982, pp. 59-60; M. JORI, *Manuale di teoria generale del diritto*, Giappichelli, Torino 1995, pp. 244-245; ID., *Uberto Scarpelli tra semantica e pragmatica del diritto*, in M. JORI, L. GIANFORMAGGIO (a cura di), *Scritti per Uberto Scarpelli*, Giuffrè, Milano 1998, pp. 449-452 (ma con un'importante cautela alla nota 60 di p. 508).

condo” Wittgenstein<sup>14</sup>, e tende ad assorbire la pragmatica in una semantica dei giochi linguistici (da qui lo slogan secondo cui il significato è dato dall’*uso* non meramente linguistico, dall’*impiego* nella *Praxis*); il secondo modello intende invece la semantica come un’*astrazione* dalla pragmatica, ed è ben esemplificato dal seguente passo di Uberto Scarpelli:

«sottolineo che è utile distinguere tra significato e forza, se con “forza” ci riferiamo a qualcosa di specifico ad un singolo impiego di un’espressione linguistica in un particolare contesto (come l’effetto cui tende chi produce l’espressione o che l’espressione ottiene di fatto) e ci riferiamo invece con “significato” a qualcosa di attualmente o potenzialmente comune a diversi contesti. Ogni proposizione su un significato sarebbe dunque, a un grado più o meno alto, astraente e generalizzante. La distinzione tra significato e forza, così impostata, è utile perché ci ricorda che un’espressione linguistica è, per certi aspetti astrabili e generalizzabili, attualmente o potenzialmente pluri-soggettiva e pluri-contestuale [...], ma viene impiegata in contesti concreti e qui, grazie a quegli aspetti astrabili e generalizzabili e nell’intergioco dei fattori del contesto, opera in modi specifici e con specifici effetti»<sup>15</sup>.

Il secondo modello appena descritto appartiene, in un certo senso, allo studio della *langue* e riconduce alla semantica tutte le considerazioni sulla forza (illocutoria?) o funzione pragmatica *tipica* di un’enunciazione, sull’uso *linguistico* abituale o standard di un’espressione *secondo certe regole* fondamentali, e sostiene la riducibilità delle varie forze/funzioni pragmatiche tipiche a due specie fondamentali di significato: assertivo/descrittivo e prescrittivo/direttivo<sup>16</sup>. Di solito, infatti, i criteri di distinzione tra le due specie di significato sono di tipo pragmatico.

<sup>14</sup> Cfr. L. WITTGENSTEIN, *Philosophische Untersuchungen*, Blackwell, Oxford 1953, trad. it. di R. Piovesan e M. Trinchero, *Ricerche filosofiche*, Einaudi, Torino 1969, p. 33, § 43. Su questo tema, cfr. anche M. DUMMETT, *Can Analytical Philosophy be Systematic, and Ought it to Be?* (1975), in ID., *Truth and Other Enigmas*, Duckworth, Londra, 1978, trad. it. a cura di M. Santambrogio, *Può la filosofia analitica essere sistematica ed è giusto che lo sia?*, in M. DUMMETT, *La verità e altri enigmi*, Il Saggiatore, Milano 1986, pp. 54-62.

<sup>15</sup> U. SCARPELLI, *Le “proposizioni giuridiche” come precetti reiterati*, in “Rivista internazionale di filosofia del diritto”, 44 (1967), pp. 467-468. Nello stesso numero della rivista la questione della distinzione forza/significato è affrontata in modo estremamente interessante da GIOVANNI TARELLO (*Linguaggio descrittivo e linguaggio precettivo nei discorsi dei giuristi*, pp. 423, 426) e commentata in modo illuminante da LETIZIA GIANFORMAGGIO (*Significato e forza*) e GIACOMO GAVAZZI (*Il discorso dei giuristi: descrizione o prescrizione?*, pp. 448-456).

<sup>16</sup> Cfr. A. ROSS, *The Rise and Fall of the Doctrine of Performatives*, in R.E. OLSON, A.M. PAUL, (eds.), *Contemporary Philosophy in Scandinavia*, J. Hopkins UP., Baltimore, Londra 1972, trad. it. di C. Caffi e R. Guastini, *Ascesa e caduta della*

Questo riduzionismo, giusto o sbagliato, non fa altro che spostare la linea di demarcazione tra semantica e pragmatica, trasformando molti problemi in questioni meramente verbali. È ciò che avviene con riguardo alla polivocità degli enunciati deontici: se per i fautori della concezione minimalista della semantica tale indeterminatezza è senz'altro del tipo ambivalenza pragmatica, per i sostenitori della concezione non-minimalista essa rientra invece tra le ambiguità semantiche – anche se è probabile che un aderente al modello da ultimo esaminato (quello “astraente”) sarebbe disposto a considerare tale ambiguità come il riflesso semantico di un'ambivalenza pragmatica<sup>17</sup>.

1.3. Non è il caso che abusi ulteriormente dell'indulgenza del lettore tentando di mettere alla prova le due concezioni e i due modelli appena presentati. Mi limito a segnalare un fenomeno, già descritto da Conte, di cui essi non possono non tenere conto.

Conte osserva come un enunciato deontico possa essere polivoco in due modi diversi. Il primo tipo di polivocità è quello di cui s'è discusso finora (interpretazione prescrittiva vs. interpretazione assertiva). Il secondo tipo di polivocità è chiaramente ravvisabile nelle due possibili letture del seguente enunciato:

(1) Gli studenti di Filosofia non devono iscriversi a Logica matematica.

L'enunciato (1), a causa dell'ambiguità di 'non devono', ammette *almeno* due interpretazioni/riformulazioni prescrittive:

(1b) Agli studenti di Filosofia è *vietato* iscriversi a Logica matematica.

(1c) Per gli studenti di Filosofia *non è obbligatorio* iscriversi a Logica matematica<sup>18</sup>.

*teoria dei performativi*, in A. ROSS, *Critica del diritto e analisi del linguaggio*, Il Mulino, Bologna 1982, pp. 244-246; R. GUASTINI, *Performativo, normativo*. In *margini ad un saggio di Ross*, in ID., *Lezioni di teoria analitica del diritto*, Giappichelli, Torino 1982, pp. 132-140.

<sup>17</sup> RICCARDO GUASTINI (*Ought-Sentences and the Juristic Description of Rules*, in “Ratio Juris”, 4/3 (1991), pp. 310-311) sostiene che l'ambivalenza pragmatica degli enunciati deontici *impliciti* un'ambiguità semantica, «since one and the same ought-sentence can refer either to some behaviour or to some rule».

<sup>18</sup> Cfr. A.G. CONTE, *Pragmatica dell'ambiguità: ambiguità semantica vs. ambivalenza pragmatica*, cit., p. 889: la differenza è lessicalizzata in inglese dove 'non devono' nel senso di 'non hanno l'obbligo di' o 'possono non' (facoltà di non fare) è tradotto con 'must not', mentre 'non devono' nel senso di 'sono obbligati a non' (obbligo di astensione) è tradotto con 'have not to'. In effetti, anche il verbo tedesco 'sollen' è semanticamente ambiguo, in quanto può significare sia “essere obbligatorio” sia “essere possibile o probabile” (quest'ultima differenza è invece



Per Conte l'indeterminatezza di (1) è un fenomeno squisitamente semantico, un fenomeno di "deonticità semantica". Tuttavia, almeno a prima vista, non sembrano implausibili altre ipotesi. Un sostenitore della concezione minimalista della semantica potrebbe affermare che (1) è pragmaticamente ambivalente perché può avere la forza illocutoria di un divieto o di un permesso, pur ammettendo che divieto e permesso siano solo due *sottospecie* della forza pragmatica prescrittiva/direttiva. Un fautore del secondo modello non-minimalista potrebbe invece affermare che tale differenza tra forze tipiche può essere adeguatamente spiegata dalla teoria semantica (in particolare dalla teoria dei *modi* deontici).

La discussione rischia a questo punto di diventare sterile. Propongo perciò di affrontare il problema da una prospettiva diversa. A me pare che vi sia una sostanziale differenza tra i casi di polivocità riconducibili a (1), e i casi di polivocità che affliggono un enunciato come

(2) Il cedente è tenuto a (leggi: ha l'obbligo di, deve) garantire la validità del contratto.

Mentre (1) è indeterminato a causa dell'ambiguità di una delle sue componenti, il predicato deontico (cioè 'non devono'), (2) è indeterminato "nel suo complesso", cioè a causa della sua morfologia che esprimerebbe due diverse forme logiche: quest'ultima forma di indeterminatezza è la caratteristica polivocità degli enunciati deontici, la cui natura non mi sembra sia stata ancora chiarita in modo adeguato.

## 2. *Uso vs. menzione.*

2.0. L'obiettivo che mi propongo è quello di offrire un contributo all'analisi dei casi di indeterminatezza assimilabili a (2). A tale scopo conviene peraltro compiere un ampio excursus e accostarsi a quella che viene spesso considerata la dicotomia analitica più importante: la distinzione tra uso e menzione<sup>19</sup>.

lessicalizzata nello spagnolo, dove si distingue tra un 'deber' deontico e un 'deber de' epistemo). Non è comunque a questa ambiguità che Kelsen fa riferimento nella sua tesi della *Doppeldeutigkeit des Sollens*.

<sup>19</sup> La prima chiara formulazione della distinzione risale a W. VAN O. QUINE (*Mathematical Logic*, Harvard UP., Cambridge (Mass.) 1940, p. 23), ma le sue origini sono molto più antiche. La dicotomia intrattiene infatti relazioni con le distinzioni scolastiche tra *propositiones de re* e *propositiones de dicto* (cfr. A. ROSSETTI, *Modalità*

La fortuna della distinzione uso/menzione presso i logici e i filosofi analitici del linguaggio è dovuta alla necessità di evitare un tipo particolare di indeterminatezza del referente di un'espressione linguistica che può portare alla commissione di gravi fallacie logiche, se non a vere e proprie antinomie (logiche e semantiche).

Il problema investe soprattutto il dominio della logica formale e dei linguaggi ideali-artificiali: così chi maneggia simboli è severamente diffidato dal confondere i casi in cui i segni (le espressioni linguistiche) portano semanticamente su *denotata extralinguistici* dai casi in cui i medesimi segni fanno riferimento ai *segni* in quanto tali (forse, a se stessi). È ormai classico parlare dei primi casi come di casi in cui il segno è *usato*, e dei secondi come di casi in cui il segno è *menzionato*<sup>20</sup>.

Questa prima formulazione della distinzione è naturalmente ancora imprecisa. Occorre infatti notare che mentre le componenti *referenziali* in senso stretto (costanti e variabili individuali, descrizioni definite) e in senso lato (predicati) sono "usate" quando fanno riferimento a oggetti o proprietà extralinguistici, le componenti *logiche* sono "usate" solo all'interno di un enunciato (di una formula), contenente o meno termini referenziali, rispettivamente per collegare (connettivi) o quantificare (quantificatori) su certi termini secondo certe regole composizionali e per esprimere proprietà o relazioni.

Per neutralizzare ogni rischio di confusione logici e filosofi analitici sono abituati a compiere due mosse combinate (la seconda delle quali può essere vista come una conseguenza naturale della prima): 1) distinguere il *linguaggio-oggetto* analizzati dai *metalinguaggi* analizzanti; 2) introdurre in questi ultimi un apposito simbolismo che consenta di "isolare" semanticamente i segni del linguaggio-oggetto dai loro referenti extralinguistici, che consenta cioè di menzionare dei segni senza usarli. Un obiettivo non dichiarato anche se piuttosto evidente delle due mosse appena descritte è quello di rendere uso e menzione due alternative mutuamente esclusive e congiuntamente esaustive.

Nonostante anche nel linguaggio ordinario le espressioni possano essere impiegate per fare riferimento al linguaggio anziché alla realtà extralinguistica, esso non può tuttavia essere considerato un metalinguaggio in senso tecnico – cioè un linguaggio costituito da un insieme di regole di definizione, assiomi, regole di inferenza, teoremi, espressioni sincatego-

de re vs. modalità de dicto *nella logica deontica*, in "Analisi e diritto 1999. Ricerche di giurisprudenza analitica", pp. 166-169) e tra *suppositio materialis* e *suppositio formalis*.

<sup>20</sup> In effetti vi sono almeno due sensi banali del verbo 'usare' stando ai quali sia un'espressione usata (in senso stretto) sia un'espressione menzionata sono entrambe usate: 1) l'espressione (usata o menzionata) è *emessa* (viene proferita o iscritta); 2) l'espressione menzionata è *usata per menzionare*.

rematiche e variabili di tipo logico superiore rispetto a quelle del linguaggio-oggetto, e che è destinato o a fungere da base per la costruzione della semantica del linguaggio-oggetto o a descrivere la sintassi logica di quest'ultimo<sup>21</sup>.

2.1. Il linguaggio ordinario può parlare “di se stesso” in vari modi. Ecco alcuni esempi:

- (3) La frase pronunciata da Giulio Cesare dopo aver attraversato il Rubicone è memorabile.
- (4) Tizio ha detto che partirà per l’Australia.
- (5) ‘Alea iacta est’ consta di tre parole.
- (6) Dopo aver attraversato il Rubicone Cesare disse: «Alea iacta est».

2.1.1. Consideriamo anzitutto l’enunciato (3): in questo caso è del tutto evidente come l’emittente, mediante una complessa descrizione definita (segnatamente, ‘La frase pronunciata da Giulio Cesare dopo aver attraversato il Rubicone’), stia facendo riferimento a un’entità linguistica particolare. È altresì chiaro che si sta facendo riferimento a questa entità linguistica senza “nominarla”, cioè senza ripetere/riprodurre l’enunciato ‘Alea iacta est’ a beneficio degli ascoltatori come i

- (3b) La frase ‘Alea iacta est’ è memorabile.

Fenomeni simili si riscontrano nella maggior parte delle ipotesi di *deissi testuale* (o *logodeissi*): il tipo logico delle espressioni che si riferiscono a un *dictum* è superiore rispetto al tipo logico del *dictum* cui fanno riferimento, ma *non* viene espresso attraverso un apposito simbolismo (per esempio mediante degli indici).

Si ritiene comunque che (3) sia *usato*, così come le sue componenti. È dunque impreciso e fuorviante caratterizzare il concetto di uso in termini di riferimento a *denotata* extralinguistici. Piuttosto, è preferibile affermare che un’espressione è menzionata quando fa riferimento a un’entità linguistica *in un modo caratteristico* (del quale mi occuperò tra breve), e sostenere che essa è invece usata quando non è menzionata. Insomma: definiamo il concetto di uso attraverso quello di menzione.

<sup>21</sup> Cfr. L. GIANFORMAGGIO, *Scienza giuridica e metalinguaggio*, in M. JORI (a cura di), *Ermeneutica e filosofia analitica. Due concezioni del diritto a confronto*, Giappichelli, Torino 1994, pp. 184-194.

2.1.2. Nell'enunciato (4), invece, l'emittente sta compiendo un discorso che verte contemporaneamente su un discorso (su *ciò* che Tizio ha detto in *oratio recta*, per es.: «Finalmente partirò per l'Australia») – al quale egli fa riferimento in modo *indiretto* e apparentemente senza menzionarlo – e sulla realtà (sul *fatto* che Tizio abbia detto che partirà per l'Australia). L'enunciato (4), diversamente da (3), è un caso di *discorso indiretto*, di *oratio obliqua*, di *reported speech* (ovvero, dicono alcuni, di *indirect quotation*).

Come nell'esempio (3), anche (4) e le sue componenti sembrano essere usati. Da alcuni passi di Richard M. Hare sono tuttavia ricavabili degli spunti per un'analisi che potrebbe portare a considerare la struttura logica dell'*oratio obliqua* in termini di menzione. I passi in questione sono sparsi in una serie di saggi pubblicati tra il 1949 e il 1989, dei quali non cercherò di offrire un resoconto puntuale. Non tenterò neppure di accreditare una particolare esegesi di questi testi: mi limiterò a una veloce presentazione degli spunti cui facevo cenno.

Il fenomeno cui Hare intende dare una spiegazione è costituito dall'"incapsulamento" della componente di significato prescrittiva di un enunciato come (2) all'interno di enunciati complessi interpretati in modo non-prescrittivo<sup>22</sup>, come

- (7) Non so se il cedente sia tenuto a garantire la validità del contratto ceduto.
- (8) Se il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto, allora dovrò avvertire Caio.
- (9) Il mio avvocato mi ha detto che il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto.

Secondo Hare, il significato di questi enunciati complessi e il significato di (2) al loro interno può essere analizzato e spiegato *solo* con riferimento al significato prescrittivo di (2). Detto altrimenti: il significato prescrittivo di (2) è *logicamente* (concettualmente) *prioritario* rispetto al significato non-prescrittivo degli enunciati (7), (8) e (9), di cui (2) può far parte. All'interno di questi enunciati la componente di significato prescrittiva è "inerte" o "inattiva". Fuor di metafora: non serve a (non è utilizzata per) compiere una prescrizione.

Per rendere conto di tutto ciò, Hare propone di analizzare la struttura logica degli enunciati mediante un modello triadico formato da un simbolo – il *neustico* – che indichi che una certa espressione è *usata* (e che la

<sup>22</sup> Cfr. P.T. GEACH, *Assertion* (1965), in C. ROSENBERG, J.F. TRAVIS (eds.), *Readings in the Philosophy of Language*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1971, pp. 259-260; J.R. SEARLE, *Meaning and Speech Acts*, in "Philosophical Review", 71 (1972) pp. 425-430; ID., *Speech Acts*, pp., 184-188.; R.M. HARE, *Meaning and Speech Acts*, cit., pp. 75-76.

si sottoscrive: cfr. *infra*)<sup>23</sup>, da un indicatore – il *tropico* – della funzione tipica dell'enunciato (o dell'atto linguistico che con esso si compie) e da una descrizione definita – il *frastico* – che sta per un certo contenuto proposizionale (ovvero, secondo alcuni, per la componente referenziale dell'espressione completa).

In base al modello di Hare, un enunciato in *oratio obliqua* come (9) potrebbe essere analizzato come

(9b): neustico → {tropico assertivo → [frastico: 'Il fatto che il mio avvocato mi abbia detto (qualcosa)']} + tropico prescrittivo (obbligo) → frastico: 'Il fatto che il cedente garantisca la validità del contratto'.

(Con quest'uso bizzarro delle parentesi vorrei solo individuare l'ambito degli operatori di Hare: con le parentesi graffe isolo lo *scope* del neustico, con le parentesi quadre isolo lo *scope* del tropico assertivo).

Ora, sebbene siano numerose le obiezioni che possono essere mosse ad analisi di questo tipo (si confondono gli enunciati con i loro nomi, le proposizioni, non è chiaro se espressioni come (9b) siano *type* o *token*, lo *scope* di ciascun operatore non è determinato in modo univoco, non è chiaro se neustico e tropico siano simboli funzionali, se abbiano un ruolo semantico o pragmatico, ecc.), vi è tuttavia una critica che riguarda più direttamente la distinzione uso/menzione, ed è la seguente: il modello di analisi desumibile dai saggi di Hare adotta un concetto alquanto ambiguo di uso<sup>24</sup>.

Enunciati come (2) e (9) sono sicuramente usati – nel senso del termine 'uso' che abbiamo opposto finora al senso del termine 'menzione' – e lo stesso vale per gli elementi che li compongono, ivi comprese le clausole subordinate introdotte dalla congiunzione 'che' (le quali certamente non denotano espressioni linguistiche). È inoltre abbastanza ovvio che l'emittente "presenti pubblicamente" come vero e "sottoscriva" quanto

<sup>23</sup> Nel saggio del 1949 *Appendix to "Imperative Sentences"* (in R.M. HARE, *Practical Inferences*, cit., p. 23) Hare sostiene che il *dittore* (una sorta di prima versione del neustico) sia un *sign of use* contrapposto a dei simboli indicanti che l'espressione è menzionata, come le virgolette del linguaggio ordinario. Nel successivo *The Language of Morals* (cit., p. 19) il neustico viene invece descritto come un *sign of assent* e come un *sign for agreement or assent for use*), anche se il riferimento alla distinzione uso/menzione viene mantenuto (cfr. *ivi*, p. 18). Infine, dal 1970 (*Meaning and Speech Acts*, cit.), l'autore farà riferimento al neustico come a un *sign of subscription* o a un *sign of commitment*.

<sup>24</sup> Per alcune indizi di questa ambiguità, cfr. R.M. HARE, *The Language of Morals*, cit., pp. 124-125, 168-173. Il problema è già colto distintamente in M. BLACK, *Models and Metaphors*, Cornell, Ithaca 1962, p. 19, e N. GARVER, *Varieties of Use and Mention*, in "Philosophy and Phenomenological Research", 26/2 (1965), pp. 232-235.

espresso dalla reggente (per es., ‘Il mio avvocato mi ha detto che ...’).

D'altra parte non sembra scorretto affermare che quanto viene espresso dalle clausole subordinate *non* sia sottoscritto dall'emittente, nel senso che l'emittente non prende posizione in ordine, per esempio, alla verità/falsità dell'affermazione dell'avvocato riportata o all'obbligatorietà di un certo comportamento (la prestazione della garanzia da parte del cedente). L'emittente non si serve delle clausole subordinate per compiere un atto linguistico autonomo: non formula una prescrizione, non esprime una sua opinione, intenzione, ecc. Ma ciò non significa che le clausole subordinate oggettive siano menzionate (cioè non usate).

Queste accezioni di ‘uso’ e di ‘menzione’ sono diverse dalle precedenti: per marcare la differenza credo sia più prudente usare le espressioni ‘sottoscrizione’ e ‘non-sottoscrizione’<sup>25</sup>, come fa lo stesso Hare nei suoi ultimi scritti sull'argomento<sup>26</sup>.

Parlare di sottoscrizione o non-sottoscrizione di entità linguistiche equivale peraltro a usare un'ulteriore metafora che necessita una spiegazione. L'idea di fondo è che la presenza di una sottoscrizione (o l'assenza di una non-sottoscrizione) “apposta in calce” a un'espressione di senso compiuto possa servire da *prova* di un'assunzione d'impegno (*commitment*) o di responsabilità per quanto espresso da parte dell'emittente nei confronti del destinatario. In breve: la sottoscrizione è un espediente che serve a rendere l'emittente pubblicamente riconoscibile come autore di un certo “atto” (linguistico) dal quale dipendono certe conseguenze. Il che ovviamente non significa che l'emittente, per essere responsabile, debba trovarsi nello stato intenzionale “appropriato” all'atto linguistico compiuto (cioè che debba credere a ciò che asserisce, che debba avere l'intenzione di mantenere ciò che promette, di ottenere ciò che richiede, ecc.): le reali intenzioni dell'emittente sono irrilevanti rispetto al fatto di aver (sottoscritto un'espressione e) contratto un impegno o meno<sup>27</sup>.

Questo “meccanismo probatorio” può essere imposto da una legge o essere il frutto di una convenzione: Hare ritiene che quest'ultima ipotesi spieghi adeguatamente la pratica linguistica ordinaria (c.d. “convenzionalismo

<sup>25</sup> A rigore, dunque, il modello triadico di Hare dovrebbe essere complicato scindendo il neustico in un segno di sottoscrizione e in un segno d'uso (che si potrebbe chiamare ‘kraomatico’: dal verbo greco ‘κράομαι’, ‘kráomai’, che significa “usare”).

<sup>26</sup> R.M. HARE, *Some Sub-Atomic Particles of Logic*, cit., p. 26: «in principle a language in which is to be made clear what is being said has to have some provisions for indicating subscription or its absence».

<sup>27</sup> *Ivi*, p. 27: «I am using ‘subscribe’ as a word, not for a mental act or state, but for the performance of some kind of speech act or act of communication». Domanda: la sottoscrizione rientra o non rientra nel “testo” (frastico + tropico?) sottoscritto? Cosa intende qui Hare per “atto” (linguistico, di comunicazione)?

semantico”). La convenzione vincola l'emittente alle sue parole: se le parole dell'emittente sono espresse in forma orale, la sottoscrizione è *virtuale* e *implicita*, in quanto l'attribuibilità delle stesse e dell'obbligo che da esse deriva è garantita dalla *presenza* dell'emittente (la Bühleriana *origo*)<sup>28</sup>; se invece tali parole sono espresse in forma scritta, la sottoscrizione può essere *reale*, e il requisito della presenza dell'emittente è sostituito dall'apposizione di una firma<sup>29</sup>.

Uno dei principali limiti del modello appena esposto (tralasciando quelli caratteristici del convenzionalismo semantico) consiste nell'ignorare le differenze che intercorrono tra uso e sottoscrizione e tra menzione e non-sottoscrizione. Sembra infatti che per Hare un enunciato sottoscritto sia sempre usato e, viceversa, che un enunciato non-sottoscritto sia sempre menzionato.

In realtà, lo stesso Hare pare avvertire i pericoli insiti tesi quando opera una distinzione tra due tipi di non-sottoscrizione: *mimesi* – caratteristica dei giochi di ruolo e della recitazione – e *incapsulamento* (*embedding*) – rappresentato da casi come (7), (8) e (9)<sup>30</sup>. Gli enunciati mimetici (come quelli pronunciati da un attore sul palcoscenico) sarebbero usati e non-sottoscritti, giacché la possibilità stessa della mimesi dipenderebbe dall'esistenza di un ulteriore meccanismo convenzionale in grado di *cancellare* la sottoscrizione (cfr. *infra* § 3.3.). Anche gli enunciati “incapsulati” sarebbero usati e non-sottoscritti, ma non in virtù di una convenzione aggiuntiva: la struttura logica dell'enunciato complesso (il gioco linguistico, direbbe Wittgenstein) mostrerebbe che il “testo” sottoscritto non comprende la clausola deontica. La tesi per cui un enunciato usato (non-menzionato) sarebbe sempre sottoscritto appare dunque falsa.

D'altra parte, sembra possibile sottoscrivere un enunciato menzionato. Poniamo che durante una conversazione qualcuno mi chieda se abbia trovato un lavoro e io risponda con una citazione (la quale costituisce un caso di menzione: cfr. *infra* § 2.1.3.) più o meno ellittica della seguente poesia di Giuseppe Ungaretti:

(10) «Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie».

Supponiamo inoltre che il mio interlocutore riconosca sia il verso citato sia la mia intenzione di citarlo. Ciò esclude forse che io sottoscrivessi ciò che ho detto? Sembrerebbe di no.

<sup>28</sup> La mia attenzione è focalizzata sul discorso ordinario: in ambito giuridico le cose cambiano in quanto nella maggioranza dei casi la forma scritta e la sottoscrizione sono richieste almeno *ad probationem*.

<sup>29</sup> Sulla questione della firma, cfr. J. DERRIDA, *Signature, événement, contexte* (1971) e *Limited Inc. a b c...* (1988), entrambi in ID., *Limited Inc.*, a cura di G. Graff, Northwestern UP., Evanston 1988, trad. it. di N. Perullo, *Firma evento contesto*, in J. DERRIDA, *Limited Inc.*, Cortina, Milano 1997, pp. 29-33, 47-51.

<sup>30</sup> Cfr. R.M. HARE, *Some Sub-Atomic Particles of Logic*, cit., pp. 29-30.

Dan Sperber e Deirdre Wilson offrono un'analisi simile a quella che ho desunto da Hare, presentandola peraltro in modo diverso. Secondo i due autori, infatti, «There is a real need for a comprehensive account of mention in natural language, which would cover not only *mention of an expression* [...], but also *mention of a proposition* [corsivi miei]»<sup>31</sup>. Esempi di *menzione proposizionale* sarebbero offerti dal discorso indiretto (si menzionerebbe la proposizione significata dalla clausola subordinata) e dal c.d. “discorso indiretto libero” (*free indirect speech*), come nel seguente enunciato complesso:

(11) Lo spettacolo finirà entro mezzanotte, mi è stato detto.

Il discorso indiretto libero combina tratti caratteristici del discorso diretto e dell'*oratio obliqua*. Nell'esempio (11), la prima clausola coordinata riferisce una previsione fatta da un soggetto diverso dall'emittente, ma ciò viene chiarito solo dalla seconda coordinata, in posizione parentetica. Si potrebbe dire, con Hare, che l'emittente sottoscrive la seconda coordinata e non la prima, ma questo non è l'unico aspetto da sottolineare.

La distinzione tra menzione di un enunciato (in generale, di un'espressione) e menzione di una proposizione (in generale, di un “significato”) è utile perché ci consente di cogliere la differenza tra i casi in cui si fa riferimento a un enunciato *a prescindere dal suo significato* – ipotesi che continuerò a designare con il termine ‘menzione’ *sans phrase* – e i casi in cui si fa riferimento a un enunciato *in quanto dotato di un certo significato* (in quanto enunciato *interpretato*) – ipotesi che designerò con la locuzione ‘menzione proposizionale’.

2.1.3. Veniamo infine ai casi apparentemente più chiari di menzione, (5) e (6), che costituiscono altrettanti casi di *citazione* (*quotation*). Una cita-

<sup>31</sup> D. SPERBER, D. WILSON, *Irony and the Use-Mention Distinction*, in P. COLE (ed.), *Radical Pragmatics*, Academic Press, New York 1991, p. 304. Parlare di “menzione di una proposizione” rischia tuttavia di essere fuorviante, in quanto lascia pensare che il fenomeno della menzione mantenga una sua autonomia a prescindere da ciò che viene menzionato (enunciati-*token* o proposizioni). Dal mio punto di vista si può fare *direttamente* riferimento solo a (si possono menzionare soltanto) enunciati-*token*: le proposizioni non sono oggetti linguistici bensì *relazioni* tra oggetti linguistici. A esse si può fare riferimento solo in modo *indiretto* facendo riferimento a (menzionando) enunciati-*token*. Non è un caso, credo, che alla distinzione tra i due tipi di menzione non corrisponda una distinzione tra due tipi di uso: se un'espressione è usata, allora è usata in quanto significativa. Il che non significa, peraltro, che essa debba anche essere sottoscritta: come s'è detto e si dirà, uso e sottoscrizione non sono concetti coestensionali.



zione è la combinazione di un *dispositivo citazionale* (per esempio le virgolette) e di un'espressione citata, che potremmo chiamare *stringa*.

La citazione presenta le seguenti peculiarità:

- i. ha (molto probabilmente) la funzione di fare riferimento, in qualche modo da precisare, alla stringa;
- ii. al suo interno è impossibile sostituire *salva veritate* una stringa con un'espressione coreferenziale o sinonima, ciò che fa della citazione un contesto referenziale opaco;
- iii. al suo interno è impossibile quantificare<sup>32</sup>;
- iv. ogni citazione (dispositivo + stringa) intrattiene una speciale relazione con il suo valore semantico<sup>33</sup>;
- v. la stringa viene esibita come un "oggetto linguistico";
- vi. la stringa citata può essere un'espressione mal formata, asemica o un segno non significante<sup>34</sup>, ma ciò non inficia la correttezza sintattica e semantica dell'enunciato che contiene la citazione<sup>35</sup> (questa caratteristica è spesso denominata "inerzia semantica" della stringa).

<sup>32</sup> Cfr. però Y. SUDO, *Quantification in Quotations: Evidence from Japanese wh-doublings*, in A. GRØNN (ed.), *Proceedings of SuB 12*, Publications of the University of Oslo, Oslo, 2008, dove si sostiene che la lingua giapponese fornisce evidenze empiriche del contrario.

<sup>33</sup> La relazione semantica tra 'gatto' e 'gatto' è diversa da quella tra 'gatto' e il suo referente (il felino domestico). La prima è stata chiamata, sulla scia di Peirce, relazione *iconica* (F. RECANATI, *Open Quotation*, in "Mind", 110/439 (2001), p. 645) o di *continenza* (cfr. H. CAPPELEN, E. LEPORE, *Language Turned on Itself: The Semantics and Pragmatics of Metalinguistic Discourse*, Oxford UP., Oxford 2007, pp. 123-125): trattasi della relazione per cui il segno "contiene" o assomiglia (o è *quasi* identico) a ciò che significa.

<sup>34</sup> Si noti tuttavia che per aversi citazione una stringa deve pur esserci: il dispositivo citazionale non è sufficiente a realizzare una citazione (perciò la seguente non è una citazione: « »).

<sup>35</sup> *Contra*, cfr. E. MAIER, *Breaking Quotations*, in K. SATOH, A. INOKUCHI, K. NAGAO, T. KAWAMURA (eds.), *New Frontiers in Artificial Intelligence. Lecture Notes in Computer Science*, vol. 4914, Springer, Berlin, Heidelberg 2008, dove si sostiene che questa tesi non vale perché in numerosi contesti si ammette normalmente che chi compie una citazione diretta traduca la lingua e corregga gli errori linguistici dell'enunciato (*token*) originale. Nonostante questa osservazione sia corretta, non vedo come ciò possa minare la validità della tesi sopra descritta. Sulla traduzione della stringa, cfr. D. Olders, P. Sas, *Lifting the Church-Ban on Quotational Analysis: The Translation Argument and the Use-Mention Distinction*, in "Journal of General Philosophy of Science", 32/2 (2001); H. CAPPELEN, E. LEPORE, *Varieties of Quotation*, cit., p. 665; *Ibid.*, *Varieties of Quotation Revisited*, cit., p. 70; *Id.*, *Language Turned on Itself*, cit., 2007, p. 47.

Secondo alcuni nella citazione sarebbe possibile riportare le espressioni dimostrative e indescalfici senza bisogno di adattare al contesto di emissione (di chi cita). Questa opinione è contestata in P. SCHLENKER, *A Plea for Monsters*, in "Linguistics and Philosophy", 26/1 (2003) e in E. MAIER,

L'utilizzo di un dispositivo citazionale è stato spesso considerato come l'inequivoca manifestazione sintattica di un fenomeno di ascesa semantica dal livello del linguaggio al livello del metalinguaggio (in un senso improprio di quest'ultima espressione). In altre parole: le virgolette sono normalmente intese come uno strumento convenzionale per indicare che la stringa (nell'esempio (5), l'enunciato 'Alea iacta est') non è usata bensì menzionata<sup>36</sup>.

Quest'ultima tesi presuppone che la strategia perseguita dai logici e dagli "architetti" dei linguaggi artificiali – introdurre nel metalinguaggio un simbolismo che consenta di isolare semanticamente le espressioni del linguaggio-oggetto per menzionarle – sia applicabile senza problemi alle lingue naturali. Detto altrimenti: sia nelle lingue naturali sia nelle lingue artificiali, un'espressione o è usata o è menzionata, *tertium non datur*. Chiamo questa tesi *Tesi dell'esclusione reciproca* (T.E.R.).

T.E.R. è però tutt'altro che pacifica. Ecco tre casi problematici con cui deve misurarsi:

- (12) My name's Nicola.
- (13) Giorgione fu chiamato così per via della sua mole<sup>37</sup>.
- (14) Umberto Eco sostiene che Achille Campanile «trae dall'idea della morte occasioni di strani sorrisi».

Nell'enunciato (12) il nome proprio è usato per designare un'entità linguistica (il nome 'Nicola'), non una persona: eppure non compare tra virgolette. Alcuni ipotizzano inoltre che negli enunciati emessi oralmente una citazione non possa aver luogo tranne in quei casi in cui esista un gesto particolare (per es., con il c.d. "finger-dancing") per segnalarela. Nell'enunciato (13), invece, il nome proprio 'Giorgione'

*Japanese Reported Speech: Against a Direct/Indirect Distinction*, attualmente disponibile sul sito Internet <http://ncs.ruhosting.nl/emar/papers.html> (e di prossima pubblicazione in *New Frontiers in Artificial Intelligence*, Springer, Berlin 2009). In questi saggi gli autori affermano che l'adattamento degli indicali non avviene nelle lingue amara e giapponese: ciò farebbe venir meno un elemento di distinzione tra citazione diretta e discorso indiretto.

<sup>36</sup> Cioè, direbbero alcuni, "usata" per far riferimento "a sé stessa" (caratteristica questa denominata talvolta *autonomia*). Sul fatto che con la citazione si faccia riferimento alla stringa citata vi sono generalmente pochi dubbi (salve eccezioni relative a particolari tipi di citazione, sui quali cfr. *infra* nel testo). Tuttavia non è affatto pacifico a quale "oggetto" linguistico si faccia riferimento con la citazione (*type, token*, o altro ancora).

<sup>37</sup> L'esempio è di QUINE (*Notes on Existence and Necessity*, in "The Journal of Philosophy", 40/5 (1943), p. 113), il quale osserva che se sostituissimo in (13) il soprannome 'Giorgione' con il cognome del pittore, 'Barbarelli' – termine che dunque fa riferimento alla stessa persona – l'enunciato diverrebbe falso.

designa sia un'entità linguistica (il nome 'Giorgione'), sia il noto pittore veneto del Cinquecento: anche in questo caso, peraltro, il nome proprio non compare tra virgolette. Ciò dimostrerebbe, tra l'altro che menzione e citazione non sono funzioni coestensionali.

Un sostenitore di T.E.R. potrebbe replicare che gli enunciati in questione vadano letti come formulazioni ellittiche degli enunciati

(12b) My name's 'Nicola'.

(13b) (Il pittore) Giorgione fu chiamato così, cioè 'Giorgione', per via della sua mole.<sup>38</sup>

Questa replica di buon senso, tuttavia, si limita ad aggirare il problema, in quanto non ci dice nulla sullo statuto di (12b) e (13b). Probabilmente si tratta di esplicitazioni della *forma logica* di (12) e (13) attraverso un procedimento inferenziale come l'implicatura convenzionale, l'esplicitura, l'implicitura o la presupposizione<sup>39</sup>. In tal caso siamo costretti a distinguere una *funzione referenziale apparente* – in (12) e (13) 'Nicola' e 'Giorgione' sono usati, e denotano persone – da una *funzione referenziale implicata* – in (12) 'Nicola' è menzionato e denota un'entità linguistica, in (13) 'Giorgione' è contemporaneamente usato e menzionato. Soluzioni di questo tipo sembrano applicabili anche agli enunciati emessi oralmente, ma non ai casi di menzione proposizionale (cfr. l'esempio (11)).

(14) è invece un esempio di quella che viene chiamata *citazione mista* (*mixed quotation*). La citazione mista differisce da quella "classica" perché la stringa citata non è meramente esibita come oggetto linguistico (al quale si fa riferimento), ma viene altresì usata in modo simile alle clausole subordinate nel discorso indiretto (il che esclude la sua inerzia semantica). Tuttavia, la citazione mista differirebbe dal discorso indiretto sia perché non la si potrebbe impiegare se non per mostrare che Eco ha usato precisamente le parole «trae

<sup>38</sup> Questa è appunto la soluzione di Quine al problema (*Notes on Existence and Necessity*, cit., p. 114). L'autore osserva infatti che in un enunciato come (13b) la sostituzione di 'Giorgione' (in quanto espressione distinta da 'Giorgione') con 'Barbarelli' è compiuta *salva veritate*. Cfr. anche P. SAKA, *Quotation and the Use-Mention Distinction*, in "Mind", 107/425 (1998), pp. 115, 133, e O. SIMCHEN, *Quotational Mixing of Use and Mention*, in "The Philosophical Quarterly", 49/196 (1999), pp. 326, 329.

<sup>39</sup> Possiamo assumere, ai fini del discorso, che (12b) e (13b) siano conclusioni di inferenze non cancellabili. Infatti, se si applica il noto test di cancellabilità di Grice a un enunciato come (13) si ottiene

(13c) Giorgione fu chiamato (soprannominato) così (cioè 'Giorgione') per via della sua mole, ma non si chiama (non è soprannominato) 'Giorgione'.

il quale appare contraddittorio e pragmaticamente anomalo.

dall'idea della morte occasioni di strani sorrisi»<sup>40</sup> – sia perché possiederebbe le stesse proprietà della citazione classica sopra elencate.

La citazione mista è il tarlo della maggior parte delle teorie della citazione. Il problema è, in breve, il seguente: restando all'esempio (14), come può la clausola subordinata retta dal verbo 'sostiene' riportare un contenuto semantico in cui non si fa riferimento a parole – perché è evidente che Eco non sta parlando di parole bensì di caratteristiche dell'umorismo di Campanile – e contemporaneamente menzionare le parole usate da Eco?

Le più accreditate risposte a questa domanda sono di due tipi, solo una delle quali implica che T.E.R. sia valida nel caso della citazione mista. Entrambe le risposte convergono comunque nel riconoscere che mediante una citazione si compia una dimostrazione della (si esibisca la) stringa citata come un oggetto linguistico.

In base al primo tipo di risposta la citazione mista sarebbe un fenomeno genuinamente semantico<sup>41</sup>: la presenza del dispositivo citazionale all'interno di un enunciato contribuirebbe a determinare il suo valore di verità. La concezione semantica della citazione (classica o mista) ha il pregio di spiegare contemporaneamente il fenomeno dell'opacità referenziale della stringa (due enunciati che "mostrano" oggetti linguistici diversi legati da una relazione di sinonimia possono non avere lo stesso valore di verità) e l'impossibilità di quantificare all'interno della stringa citata (la stringa citata, diversamente dal dispositivo citazionale, non fa semanticamente parte dell'enunciato che contiene la citazione, a prescindere dalla dipendenza del valore semantico del dispositivo citazionale dal contesto). Inoltre, essa rende facilmente conto del fenomeno del non-adattamento di dimostrativi e indessicali nella citazione mista. Infatti, se il dispositivo citazionale non contribuisse al contenuto semantico dell'enunciato, il

<sup>40</sup> L'osservazione secondo cui certe citazioni realizzano contemporaneamente casi di uso e di menzione è chiaramente presente in D. DAVIDSON, *Quotation* (1979), in Id., *Inquiries into Truth and Interpretation*, Clarendon, Oxford 1984, pp. 84, 90-92. Come si sarà notato, la citazione mista in (14) contiene una stringa costituita da una clausola subordinata. È pacifico che una citazione mista possa contenere anche solo un vocabolo, mentre è oggetto di vivaci discussioni la possibilità che un enunciato "indipendente" (non in rapporto di subordinazione, di coordinazione o di reggenza rispetto ad altri enunciati) possa costituire una citazione mista.

<sup>41</sup> Alcuni esempi di concezione semantica della citazione sono offerti dalle teorie dimostrative presentate in M. GARCIA-CARPINTERO, *Ostensive Signs: Against the Identity Theory of Quotation*, in "The Journal of Philosophy", 91/5 (1994); D. DAVIDSON, *Reply to Cappelen and Lepore*, in U. ZEGLEN, *Donald Davidson: Truth, Meaning and Knowledge*, Routledge & Keagan, London 1999; M. MCCULLAGH, *Understanding Mixed Quotation*, in "Mind", 116/464 (2007); S. PREDELLI, *The Demonstrative Theory of Quotation*, in "Linguistics and Philosophy", 31/5 (2009) (che però non prende in considerazione la citazione mista).

primo potrebbe essere eliminato senza che si verifichi un'alterazione del secondo: ma se si eliminano le virgolette da una citazione mista contenente un indessicale o un'espressione *token-reflexive*, il significato e il valore di verità dell'enunciato cambia (perché cambia il riferimento).

La concezione semantica incontra tuttavia delle difficoltà nello spiegare il fenomeno della cancellabilità dell'inferenza associata per convenzione al dispositivo citazionale in base alla quale la citazione mista farebbe riferimento alle esatte parole del soggetto di cui si riferisce l'*oratio recta*<sup>42</sup>.

In base al secondo tipo di risposta, invece, le virgolette non svolgerebbero all'interno della citazione mista una funzione semantica (non contribuirebbero alla determinazione del valore di verità dell'enunciato), bensì *pragmatica*<sup>43</sup>, così come nella *citazione distanziante* (*scare quoting*). Nella citazione distanziante il dispositivo citazionale serve solo a indicare che la stringa è impiegata in modo "speciale" per segnalare che l'emittente

<sup>42</sup> Questa obiezione è stata sollevata da Recanati (*Open Quotation*, cit., p. 685, nota 32; *Open Quotation Revisited*, in "Philosophical Perspectives", 22/1 (2008), 460-468). Secondo Recanati in un enunciato come

(14) Umberto Eco sostiene che Achille Campanile «trae dall'idea della morte occasioni di straniti sorrisi»

l'inferenza secondo cui la stringa riporta esattamente le parole di Eco sarebbe in realtà cancellabile, come testimonia

(14b) Umberto Eco sostiene che Achille Campanile «trae dall'idea della morte occasioni di straniti sorrisi», per usare un'espressione di Pirandello (e non di Eco).

Tuttavia, come giustamente osservano MARIO GOMEZ-TORRENTE (*Remarks on Impure Quotation*, in "Belgian Journal of Linguistics", 17 (2005), pp. 137-139) e YITZHAK BENBAJI (*Who Needs Semantics of Quotation Marks?*, in "Belgian Journal of Linguistics", 17 (2005), p. 35), (14) genererebbe almeno un'inferenza che non sembra cancellabile: l'inferenza per cui il dispositivo citazionale indica che la stringa è una versione contestualmente appropriata di un'espressione emessa da un soggetto rilevante nel contesto della comunicazione (in particolare nel contesto di ricezione). Poiché non è chiaro se le virgolette contribuiscano alle condizioni di verità di un enunciato contenente una citazione mista, ed essendo i linguisti e i filosofi analitici del linguaggio divisi sullo statuto (semantico o pragmatico?) di simili inferenze, la disputa tra concezione semantica e concezione pragmatica della citazione mista resta aperta.

<sup>43</sup> Questa tesi contraddistingue le c.d. "teorie dell'uso" (cfr. H. CAPPELEN, E. LEPORE, voce *Quotation*, in "The Stanford Encyclopedia of Philosophy" (16 Luglio 2005), E.N. ZALTA (ed.), <http://plato.stanford.edu/entries/quotation/>, pp. 19-25) più radicali. In base a queste teorie il dispositivo citazionale non avrebbe alcuna funzione semantica, ma sarebbe un mero espediente euristico convenzionale per indicare che la stringa è utilizzata in un modo speciale (cioè con un'estensione diversa dal normale). Cfr. C. WASHINGTON, *The Identity Theory of Quotation*, in "The Journal of Philosophy", 89/10 (1992), p. 557; P. SAKA, *Quotation and the Use-Mention Distinction*, cit., pp. 127-128.

prende le distanze dall'uso di quella espressione<sup>44</sup>. Eccone un esempio:

(15) Fu allora che Hitler mise in moto la macchina dello sterminio delle "razze inferiori".

In breve, per chi aderisce alla concezione pragmatica la citazione mista (virgolette + stringa) *non fa riferimento* a un'entità linguistica: l'espressione citata fornisce alla composizione semantica del resto dell'enunciato lo stesso contributo che fornirebbe se non fosse citata, il dispositivo citazionale non è un costituente del contenuto semantico. *Ergo* non ha luogo menzione, *ergo* la citazione mista non è un caso di uso misto a menzione.

La citazione mista sarebbe un atto di linguaggio, un fare cose con parole. Secondo François Recanati, «What the speaker means by ostensively displaying the words should be clearly distinguished from what the words themselves mean. What the words mean is pretty determinate and can be computed by appealing to the semantic rules of the language. What the speaker means can only be inferred in context and lacks determinacy of semantic content»<sup>45</sup>.

### 3. Sulla polivocità degli enunciati deontici

3.0. In che modo queste osservazioni possono gettare luce sul problema della polivocità di un enunciato deontico come (2)? Ebbene, a me pare che le interpretazioni astrattamente ipotizzabili di un enunciato deontico siano le seguenti:

i. l'enunciato deontico è *usato e sottoscritto*, quindi la sua funzione/forza tipica (o il suo significato, a seconda della concezione adottata) è *prescrittiva*; l'enunciato deontico *significa* una norma: serve come guida del comportamento e può essere assunto come premessa in un'inferenza pratica;

<sup>44</sup> Le ragioni di questa presa di distanze possono essere le più varie. L'emittente può voler i) dire che l'espressione citata è inappropriata o non è del tutto appropriata nel contesto in cui è usata, ii) segnalare che l'espressione è usata in modo errato, iii) mostrare di essere scettico o fortemente critico nei confronti di chi sceglie di usare quell'espressione, iv) avvertire che la stringa è un neologismo, v) avvertire che la stringa ha un senso tecnico o gergale o caratteristico di un certo slang o addirittura di un certo dialetto, vi) suggerire l'esistenza di un doppio senso, vii) fare un uso umoristico o ironico (antifrastico o meiotico) o sarcastico dell'espressione, viii) "fare eco" alle parole di qualcuno, ix) dissociarsi dalle implicazioni etico/politiche o tecnico/scientifiche relative all'uso dell'espressione citata, ecc.

<sup>45</sup> F. RECANATI, *Open Quotation Revisited*, cit., 445.

ii. l'enunciato deontico è *non-sottoscritto* ed è a) menzionato/citato o b) usato nel discorso indiretto; perciò esso rappresenta la formulazione ellittica di un enunciato metalinguistico più ampio la cui funzione tipica (o il cui significato) è *assertiva*<sup>46</sup>; questo enunciato metalinguistico non significa una norma, bensì *verte* su una norma<sup>47</sup> e significa un'*asserzione normativa* (tesi quest'ultima notoriamente controversa);

iii. l'enunciato deontico è *usato in oratio recta* in modo non ellittico, ma *non è sottoscritto*, e il suo status semiotico resta da chiarire;

iv. l'enunciato deontico è *menzionato* (in modo ellittico) e *sottoscritto*, e la sua funzione (o il suo significato) è *prescrittiva*, anche se tale funzione è adempiuta in modo particolare.

In verità, ognuna di queste interpretazioni solleva dei problemi, ai quali saranno dedicati i prossimi punti.

3.1. Quanto a i., si può osservare anzitutto che il termine 'norma' designa non solo il significato di un enunciato (un'entità linguistica), ma anche il "significato" (in un'accezione diversa dal termine) di comportamenti (di regolarità di comportamento) tenuti dai consociati con la convinzione (e/o con il sentimento) della loro obbligatorietà<sup>48</sup>. Un enunciato deontico interpretato con significato prescrittivo, di conseguenza, può presupporre o meno il soddisfacimento di queste condizioni di "esistenza" di una norma: se lo presuppone esso costituisce una formulazione (non costitutiva, bensì) *dichiarativa* della norma<sup>49</sup>.

In secondo luogo, un enunciato deontico può essere usato sia per *porre* (per produrre) una norma, cioè per formulare una prescrizione, sia

<sup>46</sup> Cfr. H. KELSEN, *Allgemeine Theorie der Normen*, cit., pp. 149-150; B. CELANO, *Dialettica della giustificazione pratica. Saggio sulla Legge di Hume*, Giappichelli, Torino 1994, pp. 91-96. Tuttavia, com'è noto, non è affatto pacifico che le asserzioni normative siano vere asserzioni.

<sup>47</sup> È appena il caso di ricordare che la distinzione uso/menzione non corrisponde alla Grande Divisione tra significati assertivi e prescrittivi: non tutti gli enunciati in cui si menzionano enunciati significanti norme sono asserzioni. Cfr. R. GUASTINI, *Osservazioni in margine* [a Eugenio Bulygin, *Norme, proposizioni normative e asserti giuridici*], in R. GUASTINI, P. COMANDUCCI (a cura di), *L'analisi del ragionamento giuridico. Volume I*, Giappichelli, Torino 1987, pp. 42-43.

<sup>48</sup> Ciò ha spinto ALF ROSS (*Directives and Norms*, cit.) a tracciare una distinzione tra *direttive*, cioè idee di azione considerate come modello di comportamento, e *norme*, cioè direttive che corrispondono a certi fatti sociali (o meglio, alle quali certi fatti sociali corrispondono).

<sup>49</sup> Cfr. A.G. CONTE, *Validità atetica* (1990), in ID., *Filosofia del linguaggio normativo II. Studi 1982-1994*, cit., pp. 417-423; M. BARBERIS, *Il diritto come discorso e come comportamento*, Giappichelli, Torino 1990, pp. 142-148.

per *ribadire*, *reiterare* o *ripetere* una norma già posta (o già “esistente”), cioè per formulare una *prescrizione reiterata*<sup>50</sup>. Se l'emittente della prescrizione reiterata intende ripetere le stesse parole della prescrizione originale richiamando al contempo l'attenzione del ricevente su tale coincidenza, allora può configurarsi un caso di menzione combinata alla sottoscrizione (e alla menzione proposizionale) dell'enunciato deontico usato per formulare la prescrizione originale (come nell'esempio (10)).

3.2. Quanto a ii., si deve notare in primo luogo che l'interpretazione prescrittiva e l'interpretazione descrittiva/assertiva non si trovano sullo stesso piano. Un enunciato deontico significa una prescrizione se ci si limita a ciò che mediante esso viene *detto*; significa invece un'asserzione normativa se si passa a considerare il *non-detto*, l'*implicito*. Per dirla altrimenti, mentre la funzione prescrittiva dell'enunciato deontico è *tipica*, la funzione assertiva dello stesso enunciato è *atipica*, in quanto dipendente dal contesto e dalle intenzioni dell'emittente. Quando si dice che un enunciato deontico in senso descrittivo è un enunciato *ellittico* si allude precisamente a questo aspetto del suo significato: l'*ellissi* è una figura retorica di detrazione che consiste nell'omissione di uno o più elementi ricavabili dal contesto. Ciò che più importa nel nostro caso è che quanto *non* viene detto (e che tuttavia è possibile inferire) si trova a un livello di linguaggio superiore rispetto a ciò che si dice (l'enunciato deontico in senso prescrittivo).

Rimarcare questo aspetto è importante perché buona parte delle obiezioni rivolte contro la tesi della polivocità degli enunciati deontici hanno di mira una tesi più circoscritta, diffusa soprattutto tra i cultori di logica deontica, e cioè la tesi secondo cui una norma e un'asserzione normativa espresse dal medesimo enunciato deontico condividerebbero la stessa “forma logica” (in qualche significato da chiarire di quest'ultima locuzione), il che sembra presupporre che interpretazione descrittiva e interpretazione prescrittiva stiano sullo stesso piano (quello del *detto*). Chiamo quest'ultima tesi “Tesi dell'identità di forma logica” (d'ora innanzi T.I.F.L.), mentre la tesi ii. potrebbe essere ribattezzata “Tesi del significato implicito” (d'ora innanzi T.S.I.).

In secondo luogo, bisogna domandarsi che tipo di enunciato meta-linguistico sia l'enunciato complesso di cui l'enunciato deontico costitui-

<sup>50</sup> Cfr. sin dal titolo U. Scarpelli, *Le “proposizioni giuridiche” come precetti reiterati*, cit., p. 471, nonché R. GUASTINI, *Questioni di logica deontica*, in ID., *Lezioni di teoria analitica del diritto*, cit., p. 87.



rebbe una formulazione ellittica. Le alternative, come anticipato, sono due: a) un enunciato complesso contenente una citazione; b) un enunciato del discorso indiretto.

Se interpretato come formulazione ellittica di un enunciato metalinguistico complesso contenente una citazione, l'enunciato deontico può essere visto

a.i come un enunciato metalinguistico di validità del tipo  
(GVE) 'Op' è valido

dove con 'validità' si intende la conformità di 'Op' alle metanorme di un ordinamento che disciplinano le procedure e individuano le autorità competenti a produrre norme (chiamiamola *validità-1*). La *validità-1* si predica di atti di enunciazione, e solo per metonimia di enunciati deontici come 'Op'. A esser precisi, dunque, (GVE) non significa un'asserzione normativa, ma un'asserzione su un'enunciazione normativa (o su un enunciato normativo);

a.ii come un enunciato metalinguistico di validità del tipo  
(GVI) 'Op' esprime (almeno) una norma valida (nell'ordinamento e per l'ordinamento O, e ivi applicabile)

dove con 'validità' si intende la conformità di almeno una norma significata da 'Op' alle metanorme (cioè ai significati di altri enunciati) che dettano i criteri di soluzione delle antinomie e impongono il rispetto di determinati requisiti sostanziali, relativi al contenuto (chiamiamola *validità-2*)<sup>51</sup>. La *validità-2* si predica di norme, cioè di interpretazioni di enunciati normativi come 'Op'. Ciò non toglie, tuttavia, che in un enunciato come (GVI), 'Op' sia menzionato: infatti si fa riferimento a 'Op' a prescindere dal suo significato (in particolare dal significato di 'p') per dire che esso esprime (almeno) una norma valida<sup>52</sup>;

<sup>51</sup> Cosa accade se il termine 'validità' viene inteso in un senso diverso, per esempio nel senso di *giustizia* o di *obbligatorietà*? In tal caso, a mio parere, la lettura metalinguistica perde in generale plausibilità, anche se può conservarla in certi contesti particolari. Mi sembra invece implausibile (in qualsiasi contesto) l'interpretazione degli enunciati deontici come enunciati sull'*efficacia* (in quanto distinta dall'applicabilità) di una norma.

<sup>52</sup> Se un'enunciazione o enunciato è esternamente invalido, da esso non può essere ricavata una norma internamente valida. Una disposizione emessa in violazione di alcune – anche se apparentemente in conformità a tutte – le norme che fissano una procedura di normazione, ovvero da un'autorità normativa in effetti incompetente, anche se *prima facie* competente, è esternamente invalida? A mio parere sì: ciò peraltro non toglie che di fatto dalla disposizione si possa ricavare una norma e applicarla in un certo caso. Tale norma sarebbe comunque internamente invalida e annullabile.

- a.iii come un enunciato metalinguistico *interpretativo* del tipo (EMI) ‘Op’ ha lo stesso significato di (ovvero significa che) ‘Oq’.<sup>53</sup>
- a.iv come un enunciato metalinguistico risultante dalla *congiunzione* di un enunciato metalinguistico interpretativo e di un enunciato metalinguistico di validità<sup>54</sup>.

Le varie versioni della tesi ii.a. testé presentate sono prese in considerazione e criticate da Riccardo Guastini, il quale le interpreta però (se non sbaglio) come altrettante versioni di T.I.F.L.. È tuttavia interessante notare come gli argomenti formulati da Guastini contro le diverse varianti di T.I.F.L. siano inefficaci se rivolti contro T.S.I.

*Primo argomento.* Supponiamo che un’ autorità normativa *non* abbia validamente emanato né l’uno né l’altro dei due seguenti enunciati interpretati letteralmente (o *prima facie*) come norme antinomiche: ‘È vietato fumare negli ospedali’ e ‘Non è vietato fumare negli ospedali’. In tal caso i relativi giudizi di validità – ‘La norma (nel senso di disposizione) ‘È vietato fumare negli ospedali’ è valida’ e ‘La norma ‘Non è vietato fumare negli ospedali’ è valida’ – risultano entrambi *falsi*.

Da questa semplice osservazione si evincerebbe, secondo Guastini, che «i due giudizi di validità (in forma deontica) si contraddicono, e dunque non possono essere né entrambi veri, né entrambi falsi»<sup>55</sup>. D’altra parte, «le due norme soggiacenti possono essere entrambe valide, come pure entrambe invalide; e dunque i corrispondenti giudizi di validità possono essere entrambi veri, come pure entrambi falsi. [...] Per sfuggire a questo paradosso, non resta che abbandonare l’idea che i giudizi di validità siano enunciati deontici, che ripetono la sintassi delle norme sottostanti. Il paradosso scompare non appena si configurino i giudizi di validità come enunciati diversi, niente affatto deontici, del tipo «La norma “È vietato fumare” è valida» e «La norma “Non è vietato fumare” è valida». Questi due enunciati, palesemente, non si contraddicono (giacché predicano uno stesso attributo di due soggetti diversi); dunque possono essere entrambi veri come pure entrambi falsi»<sup>56</sup>.

<sup>53</sup> Prego il lettore di concedermi una certa consapevolezza dei problemi legati alla differenza tra le due formulazioni di (EMI), “Op’ ha lo stesso significato di ‘Oq’” e “Op’ significa che Oq’”. In questa sede non posso tuttavia occuparmi delle ardue questioni relative alla significanza e alla sinonimia.

<sup>54</sup> Questa tesi presenta delle somiglianze con quella formulata in T. MAZZARESE, ‘Proposizione normativa’. *Interrogativi epistemologici e semantici*, in “Analisi e diritto 1991. Ricerche di giurisprudenza analitica”, pp. 197-207.

<sup>55</sup> R. GUASTINI, *Problemi epistemologici del normativismo*, in “Analisi e diritto 1991. Ricerche di giurisprudenza analitica”, p. 192.

<sup>56</sup> *Ibidem*. Cfr. anche R. GUASTINI, “Sollsätze”. *An Exercise in Hard Legal*

A mio parere questo argomento, *se rivolto contro a.ii*, presuppone ciò che intende dimostrare, e cioè che gli asserti di validità non possano essere espressi mediante enunciati deontici. Se neghiamo questo assunto, se cioè ammettiamo che un enunciato deontico possa essere menzionato e non-sottoscritto, e che possa rappresentare la *formulazione ellittica* di un enunciato metalinguistico di validità, allora dal fatto che due enunciati deontici interpretati “descrittivamente” in apparenza si contraddicano, non segue che non possano essere entrambi veri o falsi. I principi della logica (del c.d. “calcolo proposizionale”) non si applicano a enunciati menzionati e non-sottoscritti, bensì a enunciati che possano essere impiegati per compiere atti linguistici di senso compiuto (segnatamente, atti linguistici assertivi)<sup>57</sup>. Pertanto, l’argomento di Guastini è conclusivo solo assumendo che un enunciato deontico non sia e non possa essere la formulazione ellittica di un enunciato metalinguistico, cioè solo limitandosi al piano di ciò che viene detto.

*Secondo argomento.* Con la locuzione “descrizione di una norma” si può intendere l’elencazione dei possibili significati di un enunciato o delle diverse interpretazioni che un enunciato ha di fatto ricevuto (per es., in giurisprudenza e/o in dottrina), ovvero la descrizione dell’unico “vero” significato di un enunciato. Ma in questi casi non si vede come ciò possa essere compiuto attraverso un enunciato deontico. Inoltre un enunciato (metalinguistico) interpretativo non può essere considerato assertivo/descrittivo a meno di condividere l’opinione, tutt’altro che scontata, in base alla quale una disposizione normativa può avere un unico significato, un’unica interpretazione corretta.

Sono completamente d’accordo quanto al fatto che un enunciato deontico non possa essere interpretato come enunciato metalinguistico ellittico comprendente un’elencazione dei possibili significati di un altro enunciato o delle diverse interpretazioni che questo secondo enunciato ha di fatto ricevuto. Concordo inoltre con la tesi secondo cui una disposizione normativa non ha un unico significato corretto (ma non mi addenterò qui nelle complesse questioni che vedono opposte le varie teorie dell’interpretazione). Ora, la questione è: si dà il caso che un enunciato deontico possa avere, nell’ambito del non-detto, lo stesso significato di un

*Positivism*, in “Rechtstheorie”, 31 (2000), pp. 189-190; ID., *Ought-Sentences and Juristic Description of Rules*, cit., pp. 317-320.

<sup>57</sup> *Contra*, cfr. R.M. HARE, *Some Sub-Atomic Particles of Logic*, cit., pp. 35-36. Lo stesso Guastini, nell’occuparsi di alcune questioni di logica deontica, usa una notazione sospetta per esporre l’ipotesi, poi criticata, secondo cui gli enunciati deontici potrebbero figurare all’interno di un certo schema di inferenza: cfr. R. GUASTINI, *Questioni di logica deontica*, cit., pp. 89-90.

enunciato interpretativo? Forse sì: anche se si tratterebbe, bisogna riconoscerlo, di un enunciato interpretativo davvero *sui generis*.

Per chiarire quest'ultima ipotesi ritorniamo all'esempio (2), cioè all'art. 1410<sup>1</sup> c.c.:

(2) Il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto.

L'enunciato (2) potrebbe essere "tradotto" nell'enunciato metalinguistico ellittico *quasi-interpretativo*

(2b) Un enunciato rilevante per la guida dei comportamenti ha lo stesso significato di 'Il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto'.

(2b) non ha la stessa forma di (EMI), per questo sarebbe "quasi-interpretativo". In base all'ipotesi in esame, (2b) sarebbe un enunciato interpretativo *indeterminato* in quanto parzialmente *context-dependent*. Detto altrimenti: l'emittente di (2) informerebbe il ricevente dell'interpretazione di un enunciato rilevante per la guida dei comportamenti senza specificare quale sia l'enunciato interpretato né se esso rappresenti una formulazione dichiarativa o costitutiva di una norma.

Un ulteriore problema è quello di stabilire se (2) e (2b) possano avere una funzione assertiva/descrittiva. Secondo Guastini ciò è escluso, in quanto enunciati e interpretazioni non intrattengono relazioni di corrispondenza biunivoca: interpretare (almeno nella principale accezione del termine) significa *ascrivere* significati a testi, non descrivere significati di testi. Quindi, nella misura in cui (2) e (2b) ambiscono a essere considerati enunciati interpretativi, essi non potranno avere funzione assertiva.

Accettando l'ipotesi in questione, tuttavia, questa conclusione va corretta alla luce di un "caso notevole". Se all'interno di un enunciato metalinguistico come (EMI) l'argomento del secondo membro (l'*interpretans*) è identico all'argomento del primo (all'*interpretandum*) perché ne ripete esattamente le parole, allora l'enunciato metalinguistico diventa tautologico (per es., "Ox" ha lo stesso significato di 'Ox'), cioè necessariamente vero. E poiché asserire equivale a presentare come vero o necessariamente vero un certo contenuto semantico, esisterebbe almeno un enunciato metalinguistico interpretativo con funzione assertiva (e non ascrivitiva).

In realtà, anche in questo caso non sembra appropriato parlare di un enunciato "interpretativo", considerata la sua pressoché totale mancanza di contenuto informativo e di utilità pratica. Dire "Ox" ha lo stesso significato di 'Ox' non equivale certo a fornire un'interpretazione dell'enunciato rilevante per la guida dei comportamenti appartenenti alla classe *x*.

Comunque, se l'enunciato "rilevante per la guida dei comportamenti" rappresentasse la formulazione costitutiva di una norma e fosse identico a (2), circostanza questa apparentemente verificabile sul piano empirico, allora (2), interpretato come (2b), sarebbe vero e avrebbe funzione

assertiva. Dubito peraltro che la questione della rilevanza pratica dell'enunciato interpretato possa essere risolta indipendentemente da una teoria della validità interna: ciò significa che un enunciato deontico non-sottoscritto non potrebbe essere letto *solamente* come enunciato metalinguistico interpretativo, ma dovrebbe essere inteso *anche* come enunciato metalinguistico di validità. Di qui il passaggio alla tesi a.iv.

*Terzo argomento.* Un enunciato deontico (non-sottoscritto) non può essere inteso come formulazione ellittica di un enunciato metalinguistico risultante dalla *congiunzione* di un enunciato metalinguistico interpretativo e di un enunciato metalinguistico di validità perché «one and the same sentence [l'enunciato deontico] cannot accomplish both jobs [cioè interpretare un altro enunciato e affermare che quello stesso enunciato o una norma ricavabile da esso sono validi]. Or, more precisely, one sentence accomplishing both tasks at the same time expresses not just one proposition, but two propositions – to be kept distinct»<sup>58</sup>. In breve, ammesso (e da Guastini non concesso) che un enunciato deontico possa essere interpretato nei modi a.i, a.ii o a.iii, esso non può essere interpretato in due modi *contemporaneamente*.

Quest'ultima obiezione, rivelatrice del fatto che Guastini ha di mira T.I.F.L. e i suoi corollari, è del tutto inefficace contro T.S.I.: se quanto viene detto ha tutta l'aria di significare una prescrizione, ma dal contesto si evince che l'emittente non ha nessuna intenzione di prescrivere, il non-detto *può* essere interpretato come clausola enunciativa (come "proposizione" in senso grammaticale) metalinguistica dai significati più vari, e non vedo ragione per cui non la si possa interpretare come congiunzione di una "parte" interpretativa e di una "parte" che predichi la validità dell'enunciato deontico (o di una norma). Si badi però che ciò è possibile solo perché ci troviamo di fronte a un enunciato menzionato e non-sottoscritto, cioè interpretato come se fosse una formulazione ellittica di un enunciato metalinguistico.

Il significato *implicito* di (2) sarebbe quindi esprimibile mediante un enunciato complesso come

(2c) L'enunciato 'Il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto' ha lo stesso significato di un enunciato che esprime (almeno) una norma valida.

Appurato tutto ciò, a me pare comunque che le varie interpretazioni dell'enunciato deontico come enunciato complesso contenente una citazione siano piuttosto infrequenti – e quindi normalmente implausibili – per una semplice ragione: diversamente da casi come (12) e (13), che contengono inequivoche spie sintattiche (il suffisso enclitico '-si', l'avverbio con

<sup>58</sup> R. GUASTINI, "Sollsätze". *An Exercise in Hard Legal Positivism*, cit., p. 186.

funzione dimostrativa ‘così’), o come (10), che fa appello alle conoscenze di poesia del ricevente, solo di rado il contesto della comunicazione è in grado di fornire indizi sufficienti del fatto che l’enunciato deontico sia in realtà menzionato/citato, del fatto, cioè, che esso sia un modo contestualmente appropriato di far riferimento a una precisa espressione rilevante (o emessa da un soggetto rilevante) in quello stesso contesto.

Per concludere l’esame della tesi ii., veniamo dunque alle interpretazioni più plausibili, cioè a quelle sub b), in cui l’enunciato deontico è visto come formulazione ellittica di un enunciato del discorso indiretto che contiene una clausola subordinata deontica, o al limite come un caso di un discorso indiretto libero. Anche in queste ipotesi l’enunciato deontico, nonostante sia usato (non-menzionato), non serve a prescrivere (non è sottoscritto). Tuttavia, diversamente dai casi sub a), l’emittente non sta segnalando che il suo enunciato *riproduce* in modo significativo un enunciato rilevante nel contesto di ricezione.

Un enunciato deontico può essere inserito nel discorso indiretto nei modi seguenti (il catalogo non ha pretese di esaustività):

b.i ‘Secondo il soggetto *S* (la cultura *C*, il gruppo *G*, l’ordinamento normativo *O*), *Op*’;

b.ii ‘Il soggetto *S* (o il gruppo *G*) ritiene (valuta, stima, accetta o condivide la norma, ecc.) che *Op*’;

b.iii ‘L’autorità normativa ha prescritto che *Op*’.

Ai casi di discorso indiretto vanno aggiunte almeno altre due ipotesi di interpretazione descrittiva:

b.iv ‘*Op*, si ritiene’ (discorso indiretto libero);

b.v ‘Tenere il comportamento *p* è necessario per adeguarsi allo standard accettato dal gruppo *G*’ (interpretazione come asserto anankastico).

3.3. In base alla tesi iii. un enunciato deontico può essere usato *nel discorso diretto* in un modo *non* ellittico del tutto particolare, e cioè senza essere sottoscritto. Mi sembra che due diverse formulazioni di questa tesi siano ascrivibili a Herbert L. A. Hart e Joseph Raz.

Il primo adotta una tesi simile a iii. nel saggio *Kelsen Visited*<sup>59</sup>, che trae spunto da una conferenza tenuta a Harvard cui lo stesso Kelsen prese parte. Come s’è visto, Kelsen sostiene che i *Soll-Sätze* dello “scienziato” del diritto riproducano descrittivamente il dover essere delle norme. Ini-

<sup>59</sup> Cfr. H.L.A. HART, *Kelsen Visited* (1963), in H.L.A. HART, *Essays in Jurisprudence and Philosophy*, Oxford UP., Oxford 1983, pp. 290-294.

zialmente Hart, sulla scia di Martin Golding<sup>60</sup>, cerca di reinterpretare quest'affermazione nei termini della distinzione uso/menzione:

«If we apply this distinction to the law we can say that a legislature enacting a law *uses* certain words and the jurist who undertakes to tell us what the law means *mentions* both the words of the law and the words which he gives by way of paraphrase or explanation of meaning»<sup>61</sup>.

L'esplicito rifiuto di questa soluzione da parte di Kelsen (che ritornerà in parte sui suoi passi solo nella postuma *Allgemeine Theorie der Normen*), induce Hart a riconsiderare il problema da una diversa prospettiva. Egli giunge così a ipotizzare che la relazione *Soll-Aussage/Soll-Norm* sia affine alla relazione tra l'ordine di un ufficiale a dei prigionieri di guerra – «Stehen sie auf!» – e la traduzione di tale ordine nella lingua dei prigionieri operata da un interprete – «Alzatevi!». Secondo Hart, «No doubt, without consciously mimicking the tone or mien or gesture of the commandant, the interpreter will reproduce enough to make clear to the men that the original was an order, and not, e.g., a plea or a request»<sup>62</sup>.

Ora, la domanda è: come si può descrivere lo *speech-act* dell'interprete? Apparentemente non si tratta di un caso di *oratio obliqua*: l'enunciato/traduzione è in *oratio recta* (non si registra ipotassi). In secondo luogo, l'interprete non fa esplicitamente riferimento alle parole dell'ufficiale: l'enunciato in lingua tedesca dell'ufficiale non viene citato all'interno di un *second-order statement*. Come nota Hart, descriverlo come una citazione «seems very far from a literal description of the situation. It would be like saying that when one man imitates another's words, conversation or gestures he is *talking about them*»<sup>63</sup>. Infine, l'enunciato dell'interprete non realizza nemmeno un comando<sup>64</sup>: ai fini dell'esempio

<sup>60</sup> Cfr. M. GOLDING, *Kelsen and the Concept of "Legal System"*, in "Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie", 47 (1961), pp. 355, 364. Cfr. anche E. BULYGIN, *Sobre la estructura lógica de las proposiciones de la ciencia del derecho*, in "Revista Jurídica de Buenos Aires", IV (1961), p. 219; U. BINDREITER, *Presupposing the Basic Norm*, in "Ratio Juris", 14/2 (2001), pp. 163-166.

<sup>61</sup> H.L.A. HART, *Kelsen Visited*, cit., p. 292.

<sup>62</sup> *Ivi*, p. 293.

<sup>63</sup> *Ibidem*.

<sup>64</sup> Secondo EUGENIO BULYGIN (*Norms, Normative Propositions, and Legal Statements* (1982), trad. it. di R. GUASTINI, *Norme, proposizioni normative, e asserti giuridici*, in R. GUASTINI, P. COMANUCCI (eds.), *L'analisi del ragionamento giuridico. Volume I*, cit., p. 18): «L'interprete riproduce il comando, conservandone la forza prescrittiva, ma tale forza prescrittiva discende dall'ufficiale, non dall'interprete». Si tratta invero di un passo poco trasparente. Personalmente lo intendo in questo modo: l'enunciato dell'interprete ha la stessa forza o funzione pragmatica tipica (prescrittiva)

l'interprete (un civile) non ha infatti alcuna autorità per dare ordini ai prigionieri. Egli è soggetto a un «duty to interpret the commandant orders»<sup>65</sup>: se i prigionieri obbediscono, obbediscono all'ufficiale nemico, non all'interprete.

Secondo Hart, se si chiedesse all'interprete perché abbia emesso quell'enunciato, questi potrebbe *spiegare* il suo proferimento solo affermando che credeva (e crede) nella verità di un enunciato del tipo

(16) L'enunciato dell'ufficiale tedesco 'Stehen sie auf!' ha lo stesso significato dell'enunciato 'Alzatevi!'.

La stessa relazione sussisterebbe, secondo Hart, tra il mimare un gesto altrui e l'affermare che il gesto di chi mima assomiglia al gesto di colui che viene mimato: «the interpreter and the mimic manage to 'represent' their originals without *mentioning* them, though of course without doing or being exactly the same kind of thing as the originals. *Theirs is a special use of language, not a mention of it* (corsivo mio). From this we *might* go further with Kelsen and say of the interpreter that he represented the original order by an order in the descriptive 'sense' and his use of the grammatical imperative mood was 'descriptive' not prescriptive. At least we can see the reasons for inventing such terms even if we can also see the danger of using them»<sup>66</sup>.

Quest'analisi dell'enunciato dell'interprete dovrebbe servire a gettare una nuova luce sugli enunciati della scienza giuridica che "rappresentano" il diritto. Infatti, per Hart, «like the interpreter's words, the statements of the jurist representing the law are a specific kind of use of language and not a mention of it»<sup>67</sup>.

Come Hare, anche Hart impiega un concetto di "uso" alquanto ambiguo: quando parla di uno *special use of language* Hart non ha in mente dei casi di non-mentione (cfr. § 2.1.1.), bensì degli atti linguistici particolari, mimetici rispetto alle enunciazioni di norme e ordini.

Secondo Raz, d'altra parte, «a detached normative statement does not carry the *full normative force* of an ordinary normative statement. Its utterance does not *commit* the speaker to the normative view it expresses [corsivi miei]»<sup>68</sup>. L'esistenza di enunciati deontici *detached* (cioè non-

di quello dell'ufficiale, ma è soggetto a condizioni di felicità diverse (non può realizzare un comando perché l'emittente è privo dell'autorità per comandare). Tuttavia Bulygin non offre alcuna giustificazione per questa tesi.

<sup>65</sup> H.L.A. HART, *Kelsen Visited*, cit., p. 293.

<sup>66</sup> *Ivi*, pp. 293-294.

<sup>67</sup> *Ivi*, pp. 295.

<sup>68</sup> J. RAZ, *Legal Validity* (1977), in *Id.*, *The Authority of Law*, Oxford UP., Oxford 1979, p. 153.



sottoscritti) «shows that normative language can be used *without a full normative commitment or force* [corsivo mio]»<sup>69</sup>.

Il contesto di questi passi è un commento alla nota distinzione di Hart tra asserti interni (*internal statements*) e asserti esterni (*external statements*)<sup>70</sup>. Si è discusso a lungo (e si continua a discutere) sullo statuto semiotico degli asserti interni. Per Raz si tratta di «full blooded normative statements»<sup>71</sup>. Infatti, continua Raz, «Making internal statements is [...] a sign of endorsement of the rule concerned. One endorses a rule if one uses it regularly in guiding, evaluating, and criticizing those actions to which the rules applies»<sup>72</sup>. In altre parole, gli asserti interni sarebbero la conclusione di un'inferenza pratica che ha come premessa una prescrizione, sarebbero cioè l'applicazione di una prescrizione ai fini di valutare, giustificare, criticare un certo comportamento. Tali enunciati che applicano norme avrebbero a loro volta un significato prescrittivo.

Orbene, secondo Raz la dicotomia asserti interni/asserti esterni «tends [...] to obscure from sight the existence of a third category of statements»<sup>73</sup>, quella dei *detached statements*. Un asserto "distaccato" da un lato non condivide lo stesso *normative commitment* di un asserto interno (e di una prescrizione), dall'altro non verte sulle opinioni e sulle regolarità di comportamento di un gruppo sociale, ma su norme. Tipici esempi di *detached statements* sarebbero gli enunciati normativi mediante i quali gli avvocati informano i loro clienti sulla normativa applicabile.

L'analisi dei *detached statements* offerta da Raz è comunque, per sua stessa ammissione, incompleta. Egli non ci dice nulla della semiotica di questi enunciati, salvo osservare che

<sup>69</sup> *Ivi*, p. 154.

<sup>70</sup> I primi servono a manifestare da un punto di vista interno «acceptance of the standards and use and appeal to them in various ways» (H.L.A. HART, *Scandinavian Realism* (1959), rist. in *Essays in Jurisprudence and Philosophy*, cit., p. 167), cioè ad avanzare pretese, a giustificare o criticare certi comportamenti alla luce di determinati standard (normativi); i secondi servono a descrivere da un punto di vista esterno il fatto che un certo gruppo sociale accetti tale standard. La distinzione si riproduce anche a livello di analisi degli ordinamenti normativi come dicotomia tra asserti interni che manifestano l'accettazione della regola di riconoscimento e asserti esterni che descrivono l'altrui accettazione della regola di riconoscimento.

<sup>71</sup> J. RAZ, *Legal Validity*, cit., p. 154.

<sup>72</sup> *Ibidem*. Altrove (*Two Views of the Nature of Law: A Partial Comparison*, in "Legal Theory", 4 (1998), pp. 252-253) Raz afferma invece che gli asserti interni di Hart sono degli ibridi che combinano un aspetto descrittivo e un aspetto prescrittivo («stating how things are under the law, while endorsing or expressing an endorsement of the law at the same time»).

<sup>73</sup> J. RAZ, *Legal Validity*, cit., p. 155.

- i. nonostante tutto, si tratta di enunciati *normativi* (che dunque possono presentarsi in forma deontica) usati non per applicare una prescrizione (una norma), ma per *avvertire* (*warning*) altri su cosa debbano fare in base alla prescrizione;
- ii. non possono essere interpretati come enunciati condizionali ellittici (del tipo: ‘Se si accetta l’ordinamento giuridico G, allora si deve fare y’): i *detached statements* avrebbero infatti forma categorica e asserirebbero «what is the case from the relevant point of view as if it is valid or on the hypothesis that it is [...] but without actually endorsing it»<sup>74</sup>;
- iii. si tratta di enunciati il cui significato è «parasitic on the full-blooded normative statements»<sup>75</sup>: non avrebbe senso compiere asserti di questo tipo se non in relazione a una società i cui membri sono disposti a compiere asserti interni.

L’idea che un enunciato deontico possa essere usato nel discorso diretto senza essere sottoscritto è comunque adottata anche da alcuni filosofi analitici del linguaggio, che parlano di enunciati dotati di una particolare *forza citazionale* o *menzionatoria*, apparentemente distinta sia dalla forza assertiva sia dalla forza prescrittiva<sup>76</sup>. A conclusioni simili pervengono coloro che negano che gli enunciati in forma assertiva della *fiction* significhino “vere” asserzioni, sostenendo che si tratterebbe di mere *pseudo-asserzioni* delle quali non sarebbe possibile né sensato predicare la verità/falsità<sup>77</sup>.

3.4. A me pare tuttavia che la tesi iii., in tutte le sue versioni, sia scorretta: un enunciato, deontico o non-deontico, non può essere usato nel discorso diretto senza essere sottoscritto a meno che non lo si intenda come formulazione ellittica di un enunciato metalinguistico.

<sup>74</sup> *Ivi*, p. 157.

<sup>75</sup> *Ivi*, p. 159.

<sup>76</sup> Cfr. almeno C. WASHINGTON, *The Identity Theory of Quotation*, cit., p. 557; P. SAKA, *Quotation and the Use-Mention Distinction*, cit., pp. 127-128; D. SPERBER, D. WILSON, *Irony and the Use-Mention Distinction*, cit., p. 303.

<sup>77</sup> I fautori di questa concezioni appartengono a una tradizione risalente che vanta illustri esponenti quali GOTTLIB FREGE (*Der Gedanke. Eine logische Untersuchung*, in “Beiträge zur Philosophie des deutschen Idealismus”, 1/2 (1918), trad. it. di C. Lazzerini, *Il pensiero*, in G. FREGE, *Ricerche logiche*, a cura di C. Lazzerini, Guerini, Milano 1988, p. 9), ALF ROSS (*Directives and Norms*, trad. it. cit., pp. 81-86), JOHN R. SEARLE (*The Logical Status of Fictional Discourse* (1974-1975), in ID., *Expression and Meaning*, Cambridge UP., Cambridge 1979, pp. 66-67) MICHAEL A.E. DUMMETT (*Frege: Philosophy of Language*, Duckworth, London, 1973, pp. 310-311). *Contra*, cfr. F. RECANATI, *Meaning and Force: The Pragmatics of Performative Utterances*, Cambridge UP., Cambridge 1987, p. 266; M. GREEN, *On The Autonomy of Linguistic Meaning*, in “Mind”, 106/422 (1997), pp. 221-223, 239.

Da un lato l'ipotesi di una specifica forza citazionale appare come un'escogitazione *ad hoc*, che viola il principio metodologico di economia noto come "Rasoio di Grice" («Senses [o, per usare il lessico della teoria degli atti linguistici, *illocutionary forces*] are not to be multiplied beyond necessity»). Di fatto, una spiegazione più economica sembra esistere: un enunciato deontico può essere menzionato/citato ellitticamente e sottoscritto, e la "forza citazionale" può essere analizzata nei termini di questi fenomeni e concetti. L'enunciato dell'interprete, per esempio, può essere descritto come un caso particolare di menzione ellittica in cui il riferimento all'enunciato dell'ufficiale è *indiretto* e mediato dagli indizi forniti dal contesto (il traduttore conosce il tedesco, parla subito dopo l'ufficiale, ecc.). Il significato implicato di «Alzatevi!» sarebbe dunque esprimibile mediante l'enunciato (15)<sup>78</sup>.

Dall'altro lato è controintuitivo negare che gli enunciati della *fiction* siano "vere" asserzioni (domande, richieste, ecc.). Se è vero che le battute pronunciate dagli attori sul palcoscenico o nel contesto di un gioco di ruolo non sono sottoscritte dall'attore e dal giocatore, è altrettanto vero che gli enunciati emessi sono sottoscritti dal personaggio interpretato<sup>79</sup>. Il meccanismo della non-sottoscrizione descritto da Hare non elimina *qualsiasi* sottoscrizione, o la sottoscrizione *tout court*, ma solo le forme di sottoscrizione caratteristiche di certi contesti e giochi linguistici (quelli "ordinari" o "primari").

Non esistono dunque enunciati deontici contemporaneamente usati nel discorso diretto e non-sottoscritti: vi saranno invece enunciati deontici menzionati/citati in modo ellittico e sottoscritti, o usati e fatti oggetto di citazione distanziante ellittica.

Quest'ultima osservazione vale indirettamente a confermare la tesi iv.: in alcuni casi può ben darsi che un enunciato deontico citato (in modo più o meno ellittico) sia anche sottoscritto dal suo emittente.

<sup>78</sup> Questa conclusione è plausibile perché l'inferenza che porta a (15) non è cancellabile (salvo che in contesti particolarissimi che fatico a immaginare).

<sup>79</sup> Cfr. M. GREEN, *On The Autonomy of Linguistic Meaning*, cit., pp. 222-223. È dubbio che si possa intendere la *recitazione* (la re-citazione) come una forma di citazione. Nella misura in cui si distingue la recitazione dalla mera *ripetizione* di parole, è comunque chiaro che la recitazione richiede un'*immedesimazione* di chi recita, e quindi, probabilmente, una sorta di sottoscrizione. Come abbiamo visto (caso (10), peraltro, menzione/citazione e sottoscrizione non sono incompatibili).